


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

ORIGINALE

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI.

Nr. Progr. **28**

Data **19/12/2012**

Seduta NR. **6**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 19/12/2012 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 19/12/2012 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
Pittorru Angelo	SINDACO	Presente	
Mariotti Maria Paola	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Ricciu Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Orecchioni Annino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Malu Nino	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Pani Paolino	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Padre Fabio	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pirina Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Cassitta Stefano	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Scanu Benito	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Pittorru Pietro	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Calzoni Gavino	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Antonaglia Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
Totale Presenti	8	Totale Assenti	5

Assenti Giustificati i signori:

MALU NINO; PIRINA LUCIA; PITTORRU PIETRO; CALZONI GAVINO; ANTONAGLIA MARCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.

In qualità di SINDACO, l' ANGELO PITTORRU assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Allegati:

1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267

OGGETTO:
REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI.

Proponente: Responsabile Servizi Socio-Culturali
Organo Deliberante: Consiglio Comunale

VISTA la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328 recante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

RICHIAMATA la legge regionale n. 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona (abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali)”, in particolare gli artt. 6 e 27;

RICHIAMATO, altresì, il D. Lgs. 109/1998 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (gu n. 90 del 18.4.1998)”;

DATO ATTO che, tra gli obiettivi del 2012, del Responsabile dei Servizi Sociali, rientra la predisposizione del regolamento in materia di servizi , interventi e prestazioni sociali che:

- a) disciplini le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e sanitari erogati dal Comune ;
- b) regolamenti l'accesso agli stessi;
- c) definisca i criteri di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi, in attesa che la Regione, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2005, emani disposizioni in materia;

VISTO lo schema di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, allegato al presente provvedimento che si compone di numero 36 pagine ;

VISTO l'allegato “A “ parte integrante dello stesso regolamento, che definisce il sistema tariffario delle prestazioni e dei servizi socio-assistenziali e sanitari a domanda individuale e che individua il minimo vitale e stabilisce il sistema di compartecipazione dell'utenza ai servizi ;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267 ;

PERTANTO PROPONE

- di approvare il Regolamento in **materia di servizi , interventi e prestazioni sociali** composto da n. 36 pagine, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'allegato “A” che regola il sistema tariffario delle prestazioni e dei servizi a domanda individuale che individua il minimo vitale e stabilisce il sistema di compartecipazione dell'utenza ai servizi ;
- di abrogare tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
- Di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta;

CON voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

IN conformità.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva separata ed unanime votazione espressa sempre per alzata di mano;

DELIBERA

- Di dare al presente atto esecutività immediata.-

/

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 19/12/2012

IL SINDACO

ANGELO PITTORRU

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.

Su attstazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Addì, 20/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2012 giorno successivo al decimo di pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

Addì, 30/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **29** del **14/12/2012**

Numero Delibera **28** del **19/12/2012**

Settore/Servizio: **Sevizi socio assistenziali -**

OGGETTO

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 19/12/2012

IL RESPONSABILE DI SETTORE
SATTA SIMONA ALESSANDRA

OGGETTO:



**REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E
PRESTAZIONI SOCIALI.**

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

(Provincia Olbia-Tempio)

**Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo
P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –**

**REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI,
INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto e finalità.....	p 3
Art. 2 -Principi generali	p 3
Art. 3 -Compartecipazione alla spesa.....	p 3
Art. 4 -Modalità di gestione.....	p 4
Art. 5 -Copertura assicurativa.....	p 4
Art. 6 -Tutela della riservatezza.....	p 5
Art. 7 -Controlli e verifiche.....	p 5
Art. 8 -Rilevazioni sulla qualità.....	p 5

CAPO II - AREA MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

II.I – Servizio affidamento familiare dei minori.....	p 14
II.II – Funzioni socio-assistenziali ex O.N.M.I.....	p 25

CAPO III - AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

III.I – Servizio educativo territoriale.....	p 28
III .II– Servizio ricreativo estivo “Estate bambini”.....	p 40
III.III – Servizio centro di aggregazione sociale.....	p 54

CAPO IV - AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE

IV.I – Interventi di integrazione al reddito.....	p 60
IV.II – Servizio centro di pronto intervento.....	p 64

CAPO V - AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA' E ALLA NON AUTOSUFFICIENZA

V.I – Servizio di assistenza domiciliare.....	p 67
V.II – Servizio di assistenza scolastica specialistica a favore di alunni disabili.....	p 77
V.III – Servizio trasporto disabili e disagiati.....	p 81

CAPO VI - AREA SOSTEGNO AGLI ANZIANI

VI.I – Soggiorni a favore della popolazione anziana.....	p 88
--	------

CAPO VII - MULTIAREA: MINORI – ADULTI – DISABILI - ANZIANI

VII.I – Inserimenti in strutture di tipo residenziale.....	p 91
--	------

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

VIII.I – Disposizioni transitorie.....	p 95
VIII.II- Norme di rinvio	p 95
VIII.III – Entrata in vigore, abrogazioni e trasparenza.....	p 96

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La presente norma regolamentare in materia di servizi, interventi e prestazioni sociali disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Sant'Antonio di Gallura, individua i destinatari, i requisiti di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie assicurate dal Comune, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse. Il sistema integrato dei Servizi Sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali nel territorio comunale, sulla base dei bisogni del territorio.

ART.2 – PRINCIPI GENERALI

Il sistema integrato dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, solidarietà sociale, leale collaborazione tra amministrazioni, concertazione istituzionale e sociale, sussidiarietà. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti si attengono ai principi di obiettività, equità ed imparzialità. A tali principi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

ART.3 – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Fatti salvi i casi di esenzione, l'erogazione degli interventi è subordinata alla corresponsione di una quota di compartecipazione al costo dei servizi a carico dell'utenza, determinate secondo criteri di solidarietà, gradualità e sostenibilità della contribuzione, in relazione alle capacità economiche dei richiedenti, valutate sulla base dell'indicatore della situazione socio-economica, ai sensi della normativa vigente. Il sistema tariffario dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sociali del Comune di Sant'Antonio di Gallura è oggetto di separata regolamentazione che tiene conto della disciplina normativa della Regione Autonoma della Sardegna allo stato ancora in fase di definizione. Il Regolamento di attuazione dell'art.43 della L.R. 23/2005, approvato con Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n.4, specifica tra i principi per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi la "valutazione della situazione economica sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente"; l'art.45 del citato Regolamento introduce il riferimento all'indicatore ISEE per la determinazione della capacità economica per la compartecipazione al costo dei servizi; l'art.46 pone in capo alla Giunta Regionale l'individuazione annuale della soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi; la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario riconosciuto nell'accordo tra il Comune e il soggetto erogatore; gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo ed il valore massimo ai quali rapportare percentualmente la compartecipazione ai costi dei servizi; le tipologie di servizi per le quali è prevista la compartecipazione. In occasione della definizione, sul territorio regionale, dei servizi per i quali si

prevede la corresponsione da parte dell'assistito della quota di compartecipazione, verranno altresì definiti gli elementi e i procedimenti diretti alla valutazione della capacità economica dei destinatari; i criteri per la determinazione della compartecipazione al costo degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, nonché le modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati dai Comuni nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria.

ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie. Fatti salvi i casi delle attività riconducibili alle funzioni proprie del Servizio Sociale Professionale, i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali possono essere erogati dall'Amministrazione Comunale in forma esternalizzata, attraverso l'affidamento agli attori sociali e professionali operanti nel territorio in possesso di idonei requisiti giuridici, tecnici, professionali, ed economico-finanziari.

L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica nelle forme che l'Amministrazione ritiene di volta in volta più opportune e coerentemente con quanto disposto dalla normativa di settore. I servizi possono essere gestiti in forma singola, dal Comune di Sant'Antonio di Gallura, od in forma associata con altri Comuni o Istituzioni pubbliche e private, potendo gli stessi essere compresi nell'ambito della programmazione distrettuale e nelle azioni di integrazione socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

ART.5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comune ed i soggetti affidatari dei servizi provvedono a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.

ART.6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I dati personali, sensibili e giudiziari sono soggetti alla riservatezza e al segreto e vengono trattati e custoditi esclusivamente per fini istituzionali. L'autorizzazione al trattamento dei diretti interessati avviene all'atto di presentazione della domanda di ammissione ad usufruire del sistema dei servizi. Gli operatori preposti alla erogazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni si impegnano a custodire i dati in loro possesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART.7 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate dagli interessati verificando la veridicità dei dati in esse contenuti. Qualora da tale controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di tale dichiarazione non veritiera, con riserva di denuncia alle autorità competenti.

Le attività del servizio sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale a cura del Responsabile del Settore. Il cittadino che richiede il servizio accetta le verifiche, anche senza preavviso, da parte del responsabile dei servizi sociali, nonché del coordinatore dell'Ente Gestore del servizio che sarà responsabile a tutti gli effetti dell'operato di altro personale eventualmente impiegato. Il referente per l'utente e per i suoi familiari ai fini di eventuali modifiche dell'intervento, segnalazioni di ulteriori bisogni o di problematiche emerse con il personale incaricato per l'espletamento del servizio è unicamente il responsabile comunale del servizio.

ART.8 - RILEVAZIONI SULLA QUALITA'

I beneficiari dei servizi, degli interventi e delle prestazioni hanno facoltà di presentare reclami al Responsabile del Settore specificando generalità, indirizzo, recapito telefonico, orari e giorni di reperibilità del reclamante. Il Responsabile provvede a dar corso alle opportune verifiche del reclamo,

dando riscontro al reclamante, e si attiva per rimuovere ove possibile le cause oggetto del disservizio. L'Amministrazione Comunale avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall'utenza. A tal fine verranno forniti, ai fruitori dei servizi, idonei strumenti di gradimento, e i risultati derivanti dall'indagine saranno utilizzati per migliorare l'offerta.

CAPO II – AREA MINORI E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

III.1 - SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

ART.1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

L'affido è un intervento che ha lo scopo di garantire al minore, la cui famiglia d'origine vive una condizione di temporanea, ma significativa difficoltà, di essere accolto presso un'altra famiglia (o persona singola) definita affidataria, che gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, tenendo presente le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'affidamento familiare ha lo scopo di rispondere al “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia [...], senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, [...] quando la famiglia (naturale) non è in grado di provvedere alla (sua) crescita ed educazione” (Legge n.149/2001, art.1, comma 4 e 5).

L'affido presuppone la possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta risolta la situazione che ne ha determinato l'allontanamento. Pertanto ha sia valore preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata, sia riparativo in situazione di crisi manifesta.

Il progetto di affido comprende tutti gli interventi per la tutela dei diritti evolutivi del minore in difficoltà e gli interventi mirati al sostegno e recupero delle capacità genitoriali del nucleo familiare d'origine.

L'affidamento del minore prevede una modalità di intervento di tipo progettuale, con il coinvolgimento e la conseguente assunzione di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.

ART. 2 – LA COLLOCAZIONE DEL MINORE E LE TIPOLOGIE DI AFFIDO

Il minore per il quale viene predisposto un intervento di affido familiare può essere collocato presso:

- una famiglia affidataria dell'ambito parentale (affido intrafamiliare o a parenti);
- una famiglia affidataria esterna all'ambito parentale (affido etero familiare) : il minore viene inserito presso una famiglia (coppia con o senza figli, o single) diversa dalla propria, che offre la sua disponibilità ad accoglierlo, e che presenta i requisiti di idoneità per quel particolare minore.

Esistono diversi tipi di affidamento:

- Consensuale, quando la famiglia di origine è concorde con tale provvedimento.

E' disposto dal Servizio Sociale Comunale , con il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale ovvero del tutore del minore (qualora ci sia) ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui risiede il minore;

- Giudiziale, quando famiglia di origine non esprime il consenso all'affido. In questi casi è decretato dal Tribunale per i Minorenni, e l' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Antonio di Gallura ha il compito di realizzarlo.

A seconda della durata e del tipo di accoglienza l'affidamento familiare può essere:

- Part-time: quando il minore trascorre l'intera giornata o solo alcune ore con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore in parte delle attività quotidiane (per es. nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attività di gioco e nel suo tempo libero). In questi casi la famiglia/persona affidataria svolge una funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa. In casi particolari può essere previsto un inserimento part time per le sole ore notturne (cioè in una fascia oraria che va presumibilmente dalle 20.00 alle 8.00).

- Residenziale a lungo termine : quando il minore trascorre la propria quotidianità (giorno e notte), in modo stabile e continuativo per lunghi periodi (mesi o anni) con gli affidatari, mantenendo al contempo i rapporti con la famiglia d'origine;
- Residenziale a breve termine : tutti quei casi in cui il minore viene accolto da una famiglia/persona per brevi periodi di tempo (per es. nelle vacanze estive, nei week-end, o in intervalli di tempo definiti);
- D'urgenza : in situazioni in cui si rende necessario accogliere un bambino adolescente in situazioni non previste ed urgenti, a seguito di improvviso allontanamento dal proprio nucleo familiare (abbandono, gravi deviazioni o incuria ecc.) nell'attesa che l'Autorità Giudiziaria disponga insieme ai Servizi un progetto di sostegno a lungo termine (art 2, comma 3, Legge n.149/2001, art.403 del Codice Civile).

L'affidamento familiare “non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore” (art.4, comma 4, Legge n.149/2001).

ART. 3 – I DIRITTI DEL MINORE

Il minore ha diritto:

- Ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto d'affido (art.4, comma 1, Legge n.149/2001);
- a mantenere rapporti con la famiglia d'origine, favorendo la continuità del legame;
- a mantenere rapporti significativi con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando non vi siano particolari controindicazioni rilevate dai Servizi o dall'Autorità Giudiziaria;
- a ricevere tutto il supporto sociale, educativo e psicologico di cui necessita nel percorso di affido, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e risorse personali.

ART. 4 – I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMILIGIA D'ORIGINE

La famiglia d'origine del minore affidato ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto che la riguarda;
- a poter disporre di un progetto di aiuto per affrontare e superare le difficoltà individuali e familiari che hanno determinato la collocazione del proprio figlio presso una'altra famiglia;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo le modalità concordate con i Servizi e/o stabilite dall'Autorità Giudiziaria;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affido.

La famiglia d'origine del minore affidato si deve impegnare a:

- sostenere il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- favorire, anche in collaborazione con gli Operatori, il rientro del minore in famiglia attraverso un impegno concreto nel superare le proprie difficoltà che hanno determinato l'affido;
- rispettare modalità, orari, e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, nei limiti delle proprie risorse, alle spese relative al proprio figlio in affido;
- aderire al progetto di supporto socio-educativo predisposto in suo favore dal Servizio Sociale, mantenendo una comunicazione costante improntata ad un atteggiamento collaborativo e responsabile;
- non ostacolare i rapporti tra il minore e la famiglia affidataria.

ART. 5 – I DIRITTI ED I DOVERI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria si impegna a:

- accogliere presso di sé il minore, secondo le modalità connesse alla tipologia di affido predisposta a suo favore;
- provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante (Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile);
- esercitare i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie (art.5 Legge 149/2001);
- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni importanti, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- garantire il mantenimento dei rapporti del minore con la sua famiglia d'origine, in collaborazione con i Servizi e secondo le prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborare con gli operatori dei Servizi e ove possibile con la famiglia d'origine.

La famiglia affidataria ha diritto a:

- essere preparata attraverso un adeguato percorso formativo sulle finalità dell'affido in generale e sullo specifico progetto che le viene proposto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale e/o di gruppo;
- ad avere il contributo necessario al mantenimento del minore affidato, a cui si aggiungono le spese straordinarie preventivamente concordate con l'Ufficio Servizi Sociali e debitamente documentate;
- ad avere copertura assicurativa e tutte le agevolazioni previste per legge (assegni familiari, detrazioni d'imposta, interventi di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari, ecc..).

ART.6 – IMPEGNI DEL SERVIZIO SOCIALE

L'Ufficio di Servizio Sociale Comunale, attraverso un'equipe costituita da Assistente Sociale e Psicologo, svolge le seguenti funzioni:

- formula una diagnosi sociale e psico-relazionale approfondita della situazione familiare, ed una prognosi sulla sua recuperabilità;
- elabora una prima ipotesi di progetto di affido specificando obiettivi, durata presunta, programma di aiuto alla famiglia d'origine, gli impegni del servizio e delle famiglie, le modalità di incontro del minore con la famiglia d'origine;
- verificata la necessità di procedere con l'affido, attiva la collaborazione con il Servizio Affido nella formulazione del progetto e nell'individuazione della famiglia affidataria idonea per quel particolare minore;
- qualora si verificassero le condizioni per un affido consensuale, trasmette al Giudice Tutelare la necessaria documentazione per la richiesta di convalida dell'affido; in assenza del consenso della famiglia d'origine del minore invia opportuna segnalazione sullo stato di disagio dello stesso proponendo l'eventuale intervento di affido familiare (o nel caso di affidi d'urgenza comunicando l'avvenuto inserimento nel nucleo affidatario);
- segue l'evoluzione del progetto di affido attraverso incontri periodici con la famiglia d'origine e il minore, predisponendo tutti gli interventi necessari (economici, lavorativi, abitativi, educativi, psicologici, ecc..) ed attuando verifiche periodiche con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto stesso, compresa la famiglia affidataria.

Qualora il Servizio Sociale Comunale di Sant'Antonio di Gallura si trovasse nella condizione di intervenire in una situazione di fatto relativa ad un affidamento intra o etero familiare avviato spontaneamente dalle famiglie interessate o disposto da altri servizi, verificherà l'effettiva rispondenza dell'affido alle esigenze di tutela del minore, informandone l'Autorità Giudiziaria. Qualora invece esistessero provvedimenti precedentemente disposti dall'Autorità Giudiziaria verificherà l'esecuzione degli stessi.

La complessità degli interventi necessari per la realizzazione del progetto di affido di un minore implica il coinvolgimento dei servizi socio-educativi comunali che possono avere pregressa conoscenza del minore, della famiglia d'origine e di quella affidataria e che possono dare il loro contributo in termini di comprensione del caso, lettura dei bisogni e messa in campo di risorse volte al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore e della famiglia affidataria ; così come è fondamentale la condivisione del progetto di affido con tutti i servizi socio-sanitari a vario titolo coinvolti nel supporto alla famiglia d'origine o al minore (Consultorio Familiare, Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Centro di Salute Mentale, ecc.).

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura, che resta titolare dell'intervento di affido, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, ha l'onere di:

- redare un documento di sintesi sul progetto di affido recante "Le motivazioni che hanno determinato l'affido, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore" (art. 4 comma 3 Legge n.149/2001) [...] deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine (art. 4 comma 4 Legge n.149/2001);
- nel caso di affido consensuale, sia la famiglia d'origine che la famiglia affidataria sottoscriveranno un documento in cui dichiarano rispettivamente, il proprio consenso all'affido e la disponibilità ad accogliere il minore (allegati A e B);
- formalizzare l'affido attraverso un atto amministrativo (per il quale si rimanda all'art. 7 del presente regolamento);
- predisporre quanto di competenza per la realizzazione degli incontri tra il minore e la famiglia d'origine;
- corrispondere regolarmente il contributo economico spettante a favore del minore, comprese eventuali integrazioni straordinarie;
- garantire una copertura assicurativa di responsabilità civile e infortuni per incidenti o danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido;
- informare tempestivamente e costantemente l'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni) sull'avvio dell'intervento di affido, sul suo iter e sulla sua conclusione;
- garantire la necessaria circolarità di informazioni tra i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- verificare che vengano rispettati i diritti del bambino, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

ART. 7 – SOSTEGNO ECONOMICO ALL’AFFIDO FAMILIARE

IL Servizio Sociale Comunale che provvede a disporre l'affidamento del minore, garantisce l'erogazione di un contributo economico (Legge 149/2001 Art.5 comma 4) destinato alla famiglia affidataria, a favore del minore in affido, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico che possano arrecare difficoltà alla famiglia nel prendersi cura di lui.

L'opera svolta dalla famiglia affidataria viene riconosciuta come servizio pubblico, a tal fine il Comune corrisponde all'affidatario, indipendentemente dalle condizioni reddituali dello stesso, un contributo economico a rimborso delle spese sostenute per il mantenimento e la cura del minore affidato.

L'erogazione del contributo economico è disposta solo nel caso in cui la famiglia affidataria presenti istanza scritta.

Il sostegno economico all'affido familiare, con il conseguente impegno di spesa, deve essere espressamente indicato nella Determina del Responsabile del Servizio con la quale si dispone l'affidamento. L'erogazione del contributo viene disposta con cadenza mensile.

Nel caso in cui il minore venga affidato a parenti tenuti agli alimenti (ai sensi dell'art. 433 c.civ.) ossia nonni, fratelli o sorelle, il contributo economico mensile ammonta al minimo vitale, come annualmente definito con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna; tale contributo potrà essere

maggiorato del 50% qualora l'Ufficio rilevasse uno stato di effettiva necessità del nucleo affidatario (numerosità dei minori affidati, particolari difficoltà relazionali, età degli affidati, modeste risorse economiche, ecc..).

Nel caso in cui il minore venga affidato ad una famiglia che non rientra tra i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c. civ., il contributo economico mensile ammonta al minimo vitale, come annualmente definito con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna, maggiorato del 50%.

Nel caso di affidi part time il contributo economico sarà proporzionale all'effettiva permanenza del minore presso il nucleo affidatario (week-end, affido d'urgenza, per le vacanze, ecc..) prendendo come riferimento gli importi sopra indicati.

Nel caso di affido di due o più minori ad un medesimo nucleo affidatario, verrà corrisposto il contributo economico tenendo conto del minimo vitale corrispondente al numero dei minori in affido, considerati come componenti di un nucleo familiare a se.

Per particolari necessità dell'affidato (spese sanitarie straordinarie, eventi imprevisti, ecc..), previamente documentate, l'Ufficio può valutare un'integrazione straordinaria del contributo economico con provvidenze aggiuntive, non previste da ulteriori interventi di settore. L'Ufficio si riserva comunque di verificare l'effettiva impossibilità da parte del nucleo affidatario nel farvi fronte autonomamente.

In ogni caso la famiglia affidataria può usufruire dei servizi socio-assistenziali ed educativi erogati dal Comune di Sant'Antonio di Gallura (ludoteca, nido, educatore domiciliare, colonie estive, progetti personalizzati per la disabilità, sussidi economici, ecc..) nel rispetto dei requisiti di accesso previsti dai rispettivi regolamenti.

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura, tramite i suoi uffici, provvede al pagamento del contributo economico per i minori residenti sul proprio territorio, per i quali ha disposto l'affidamento (sia consensuale che giudiziale).

La corresponsione del contributo cessa alla conclusione dell'affido, secondo quanto previsto al successivo art.10 del presente regolamento.

Qualora la famiglia affidataria fosse residente in altro Comune fin dall'inizio dell'affido o si trasferisse altrove solo successivamente all'avvio dell'affido, il Comune di Sant'Antonio di Gallura si obbligherà a corrispondere il contributo per il periodo in cui continuerà a essere titolare dell'intervento di tutela sul minore.

L'Ufficio può altresì valutare, qualora non vi sia stata decadenza della potestà genitoriale, le modalità di contribuzione economica della famiglia d'origine alle esigenze del minore affidato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, l'Ufficio procederà alla valutazione dei casi particolari, e all'adozione del conseguente provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia.

L'Ufficio provvederà a trasmettere all'Ufficio Amministrativo eventuali comunicazioni sull'entità del contributo economico (sospensioni, integrazioni, ecc..) da corrispondere ad ogni famiglia affidataria, che richiedano una valutazione sociale professionale.

ART. 8 – IL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento viene disposto formalmente con Determina del Responsabile del Servizio Sociale; a tale documento deve essere allegato:

1. nel caso di affido giudiziale, il Decreto del Tribunale per i Minorenni;
2. nel caso di affido consensuale, il consenso all'affido sottoscritto dalla famiglia d'origine del minore e analoga sottoscrizione della famiglia affidataria relativamente alla disponibilità ad accogliere il minore;
3. il progetto di affido o eventuale relazione dell'Ufficio Minori e Sostegno alla Genitorialità con la quale viene motivato l'intervento di affido;
4. la richiesta scritta della famiglia affidataria di poter usufruire del contributo di sostegno all'affido;

La Determinazione deve esplicitare infine:

1. la previsione dell'ammontare del contributo economico destinato alla famiglia affidataria, qualora la stessa lo richieda;
2. la previsione dell'accensione di una polizza assicurativa; ed i relativi impegni di spesa.

L'Ufficio, nel caso di affidamento consensuale trasmette al Giudice Tutelare la Determina di cui sopra per la relativa richiesta di convalida; nel caso di affidamento giudiziale l'Ufficio valuta l'opportunità di inviare la Determina al Tribunale per i Minorenni al fine di informarlo sull'avvio dell'affido stesso.

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE, VALUTAZIONE E SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Considerata la particolare complessità e delicatezza dell'intervento di affidamento, l'Ufficio Servizi Sociali ricorre alla consulenza, supporto e collaborazione di un'Equipe composta da professionisti specificatamente dedicati a tali funzioni, che costituiscono il Servizio Affidamento Familiare del PLUS, avente competenza intercomunale ed interistituzionale, istituito a seguito di accordi formali tra le amministrazioni interessate.

Gli Operatori di tale servizio svolgono i seguenti compiti:

- Promozione della cultura dell'affidamento familiare con interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza;
- Reperimento delle famiglie e dei singoli disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza dei minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo;
- Valutazione, selezione e formazione delle famiglie e dei singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'affido familiare;
- Esame delle segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambienti familiari idonei provenienti dai Servizi Sociali territoriali e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
- Abbinamento minore/famiglia affidataria in collaborazione con gli Operatori dei

Servizi Sociali territoriali e definizione del progetto di affidamento per il minore, individuando impegni e compiti degli Operatori, della famiglia affidataria, e della famiglia d'origine;

- Azioni di supporto agli affidatari prima, durante e dopo la conclusione dell'affidamento;
- Consulenza ed orientamento degli affidatari rispetto agli aspetti previdenziali ed

amministrativi dell'affido: variazioni anagrafiche, assistenza sanitaria ordinaria e straordinaria, scuola, assegni familiari, dichiarazioni dei redditi e detrazioni d'imposta, congedi parentali ed astensioni dal lavoro, espatrio, minori con disabilità;

- Conduzione dei gruppi di sostegno delle famiglie o dei singoli affidatari ;
- Interventi di osservazione, valutazione, sostegno e/o invio presso Servizi Specialistici dei minori coinvolti nell'esperienza dell'affidamento;
- Verifiche e revisioni del progetto di affidamento in collaborazione con gli Operatori dei servizi territoriali;
- Inserimento dati, aggiornamento e monitoraggio della banca dati sull'affido;
- Mantenimento di costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, enti ed organizzazioni solidali o di privato sociale, finalizzati all'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza al tema dell'affidamento familiare;
- Collaborazione costante con tutti i servizi sociali comunali, consultoriali e provinciali;
- Elaborazione di rapporti statistici e relazioni descrittive sull'attività svolta autonomamente, in equipe ed in collaborazione con i servizi.

In assenza del supporto e della collaborazione del Servizio Affidamento Familiare, l'Ufficio Minori e Sostegno alla Genitorialità, provvederà comunque a reperire, valutare e supportare le famiglie affidatarie con il supporto dei servizi socio-sanitari o del privato sociale del territorio.

ART. 10 – CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto (art.4, comma 5, Legge 149/2001), valutato l'interesse del minore, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni:

1. sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia,
2. la prosecuzione rechi pregiudizio al minore,
3. l'Autorità Giudiziaria disponga differenti interventi di tutela del minore,
4. il minore affidato raggiunge la maggiore età.

Nel caso in cui il minore in affidamento, al raggiungimento della maggiore età, non si trovi nella condizione di procedere in autonomia svincolandosi dalla famiglia affidataria, e contestualmente la famiglia d'origine non abbia portato a termine il percorso di recupero delle sue capacità di prendersi cura del proprio figlio/a, l'Ufficio Servizi Sociali valuterà l'opportunità di predisporre un progetto di inclusione sociale secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia, in collaborazione con il giovane maggiorenne, qualora lo stesso esprimesse il suo consenso al progetto. Una volta terminato l'affidamento, gli operatori responsabili sono tenuti ad accompagnare e verificare il reinserimento del minore nella sua realtà d'origine, promuovendo tutti gli interventi necessari a:

- favorire il ripristino di una relazione quotidiana stabile e rassicurante tra il minore ed il nucleo d'origine, rinforzando gli aspetti funzionali;
- facilitare lo svincolo del minore dalla famiglia affidataria con il riaffidamento "affettivo" a quella d'origine;
- valorizzare le esperienze riparative vissute dal minore ed i legami "etero familiari" interiorizzati;
- stimolare la riassunzione di responsabilità di tutti gli attori coinvolti al termine dell'esperienza dell'affido.

In casi particolari, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, l'affido familiare di un minore potrebbe protrarsi senza un termine prestabilito, per sopraggiunte difficoltà nel percorso di recupero della famiglia d'origine. In tali situazioni, denominate nella prassi affidi sine die, il Servizio Sociale Comunale, continuerà a garantire tutti gli interventi di cui all'art. 7 del presente regolamento, sollecitando eventuali ulteriori interventi dell'Autorità Giudiziaria a tutela del minore.

ART. 11 - AFFIDO A COMUNITA' PER MINORI

Qualora il minore in stato di disagio psicosociale necessitasse di essere temporaneamente accolto in contesto alternativo a quello della sua famiglia d'origine, ma:

- non fosse disponibile alcuna famiglia affidataria con adeguate competenze e disponibilità funzionali alle sue esigenze;
- ovvero l'Ufficio e/o l'Autorità Giudiziaria avessero valutato la necessità di un allontanamento del minore per il tempo necessario alla predisposizione di un progetto di lungo termine su di lui ed il suo nucleo di appartenenza,
- ancora si fosse infine decretata l'impossibilità a procedere con un affidamento familiare in quanto controindicato nella specifica situazione del minore,
- l'autorità Giudiziaria avesse decretato l'inserimento del minore in Comunità quali misura amministrativa ai sensi dell'art.25 del R.D.L. n. /1934 l'Ufficio Minori e Sostegno alla Genitorialità procede con l'inserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle sue personali esigenze. Secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.3 del 10/07/2008 le tipologie di strutture destinate all'accoglienza di minori sono le seguenti: case famiglia e gruppi di convivenza, comunità di sostegno per gestanti e o madri con bambino, comunità di accoglienza per minori, comunità socio-educative integrate per minori.

Ognuna di tali strutture può garantire al minore risposte differenti per le sue specifiche esigenze.

Le modalità di inserimento, tempi ed obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra l'Ufficio e la struttura individuata per ogni minore. Valgono anche in questo caso le disposizioni per l'affidamento familiare contenute nell'apposito regolamento al quale si rimanda.

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura, attraverso l'Ufficio competente e secondo eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria dispone l'inserimento del minore in struttura provvedendo al pagamento della retta dopo aver stilato apposta convenzione con l'ente gestore della struttura.

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura provvede agli oneri finanziari relativi all'inserimento in struttura per i minori residenti nel proprio territorio ed eventualmente per i minori stranieri non accompagnati o che comunque rientrino nella condizione del domicilio di soccorso.

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura provvederà alla richiesta di integrazione delle spese all'ente competente, qualora il minore per il quale ha dovuto disporre l'affidamento d'urgenza, fosse residente in altro Comune.

II.II - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EX O.N.M.I.

ART. 1 – DEFINIZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa, le modalità di erogazione degli interventi socio-assistenziali, precedentemente di competenza delle Province, in favore di particolari categorie di cittadini meglio individuati nel successivo articolo 2.

ART.2 – DESTINATARI

Sono destinatari dei benefici di cui al presente regolamento le seguenti categorie di cittadini residenti nel Comune di Sant'Antonio di Gallura:

- minori ex ONMI;
- gestanti ex ONMI, nubili, vedove e separate;
- minori riconosciuti dalla sola madre;
- minori esposti o abbandonati ex L.184/83 e ss.mm.ii. fino a decreto del Tribunale dei Minorenni di individuazione della coppia adottiva;
- minori soli e non accompagnati.

In presenza di una delle circostanze sopraesposte l'accesso agli interventi previsti dal presente regolamento è subordinata alla sussistenza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. residenza nel territorio del Comune di Sant'Antonio di Gallura;
2. insufficienza del reddito familiare in base ai parametri determinati annualmente dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna;
3. condizione socio-ambientale e familiare a rischio di emarginazione, di disadattamento e di abbandono.

ART.3 – MODALITA' DI ACCESSO

L'erogazione degli interventi è subordinata alla presentazione al Comune di Sant'Antonio di Gallura, da parte dell'interessato o, in caso di minori, da parte l'esercente la potestà genitoriale o del tutore, di specifica domanda su apposita modulistica, corredata della necessaria documentazione. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutto il periodo di assegnazione del contributo economico. Se nel periodo intercorrente uno dei requisiti si modifica, il dichiarante ne deve dare immediata comunicazione per iscritto all'ufficio competente.

ART.4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le possibili tipologie di intervento riconoscibili e attivabili ai fini del presente regolamento e da erogarsi con le modalità definite nel progetto sociale di intervento sono:

- 1) assistenza mediante sussidi economici mensili;
- 2) concessione di sussidi economici straordinari "una tantum" in presenza di particolari e contingenti situazioni di difficoltà economica.

Gli interventi saranno erogati sulla base delle proposte predisposte dal Servizio Sociale comunale, al quale, una volta rilevato il bisogno, è demandato il compito di definire uno specifico progetto sociale per la gestione della situazione individuata.

Il progetto sociale oggetto della richiesta di intervento deve contenere informazioni di carattere anagrafico, sociale ed economico, e deve essere stilato utilizzando gli strumenti tipici del lavoro sociale, quali colloqui, visite domiciliari, momenti di approfondimento della problematica sociale rilevata e valutazioni specifiche, e dovrà essere sottoscritto e condiviso dalle parti coinvolte, il referente del Servizio Sociale e il richiedente, un familiare o il tutore.

L'ammissibilità e la valutazione dei progetti, la formulazione dell'elenco dei beneficiari e l'assegnazione dei relativi sussidi è di competenza del Servizio Sociale comunale.

L'eventuale rinnovo di un intervento deve essere preceduto da una relazione di verifica degli obiettivi raggiunti e da una riformulazione del progetto sociale.

ART.5 - MISURA ED ENTITA' DEI BENEFICI

Nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà la misura e l'entità degli interventi viene commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio nonché all'indicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi, stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno. Le modalità di erogazione dei benefici potranno differenziarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere cadenze diversificate a seconda delle singole esigenze. I progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse economiche saranno riconsiderati con la successiva disponibilità di fondi, previo loro aggiornamento se trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda.

ART.6 - ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di favorire l'armonizzazione degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente regolamento con gli altri interventi programmati dall'Amministrazione Comunale, un Gruppo Tecnico operante in seno al Servizio Sociale, svolge funzioni di organizzazione, coordinamento, gestione e verifica degli interventi. Lo stesso ha il compito di favorire l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse evitando la frammentarietà degli interventi, partendo da un'azione di informazione ed accompagnamento orientata a fornire una risposta più efficace al bisogno dell'utente, attraverso una effettiva "presa in carico" delle persone in condizioni di povertà ed attraverso la realizzazione di progetti personalizzati adeguati alle necessità rilevate.

ART.7 - DECADENZA DAI BENEFICI

Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nei progetti personalizzati comporterà la decadenza dai benefici previsti dal programma personalizzato di sostegno. Si procederà all'immediata interruzione dell'erogazione del sussidio concesso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) venir meno di una delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione del beneficio;
- b) mancato rispetto del progetto concordato con il Servizio Sociale comunale;
- c) presentazione di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti risultanti dai controlli effettuati. In questo caso verrà disposta la revoca dell'intero finanziamento concesso oltre che avviate le procedure di segnalazione alle Autorità competenti.

CAPO III – AREA SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

III.1 - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il Comune di Sant'Antonio di Gallura con il presente regolamento individua gli obiettivi e disciplina i criteri e le modalità di accesso e fruizione del Servizio Educativo Territoriale rivolto ai minori ed ai loro nuclei familiari in condizione di significativo disagio psicosociale.

Il Servizio Educativo Territoriale si propone come uno strumento flessibile di intervento psico-sociale con l'obiettivo di promuovere le potenzialità esistenti nei nuclei in difficoltà, prevenire la cronicizzazione dei problemi, e stimolare l'assunzione di responsabilità nell'affrontare il proprio disagio esistenziale.

Nel fornire supporto ai minori ed alle loro famiglie il servizio opera al fine di:

- Stimolare e supportare il minore nel suo personale percorso di crescita, al fine di integrare un'immagine di sé positiva, accrescere la percezione della propria autoefficacia, riconoscere, esprimere e soddisfare i propri bisogni affettivi e relazionali nel rispetto di sé e degli altri;
- Favorire l'integrazione scolastica, lavorativa, culturale e sociale del minore e del suo nucleo familiare nella propria comunità;
- Favorire l'instaurarsi di un rapporto funzionale al benessere individuale e relazionale tra minori e adulti, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- Favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare, in condizioni di sufficiente tutela.

ART. 2 - DESTINATARI

Il Servizio Educativo Territoriale si rivolge ai minori, in età compresa tra 0 e 18 anni, ed ai loro nuclei familiari, residenti nel Comune di Sant'Antonio di Gallura, che sperimentino situazioni di disagio psico-sociale e relazionale, con rischio di emarginazione e devianza, tali da non poter essere affrontate e risolte autonomamente.

I destinatari degli interventi sono:

- Minori sottoposti a provvedimenti (civili, amministrativi, penali) disposti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale ordinario, Tribunale dei Minorenni, Giudice Tutelare);
- Minori in fase di dimissione da strutture residenziali con conseguente reinserimento in famiglia o avvio ad una vita autonoma;
- Minori in adozione o in affidamento intra ed extrafamiliare;
- Minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico e lavorativo;
- Minori con disagio psicologico e problematiche comportamentali tali da ostacolare o compromettere adeguati processi di sviluppo, integrazione e socializzazione;
- Minori appartenenti a nuclei familiari con difficoltà ad esercitare la funzione educativa (presenza di una solo genitore, patologia invalidante di uno dei genitori, conflittualità coniugale, condizione di emigrazione con difficoltà di integrazione, numerosità del nucleo, difficoltà socio-culturali e linguistiche, assenza rete parentale, isolamento ambientale, ecc..).
- Minori diversamente abili per i quali si rende necessario un progetto di intervento mirato all'integrazione sociale nel contesto di appartenenza.

Il Servizio Educativo può esplicitare le sue potenzialità e rendersi efficace nelle situazioni non ancora gravemente compromesse, ma in cui siano presenti sufficienti risorse e volontà ad accettare l'intervento ed a collaborare per il suo successo.

Per i nuclei familiari con minori diversamente abili che già usufruiscono di progetti personalizzati ai sensi della Legge n.162/1998 il responsabile Comunale del Servizio valuterà il caso e l'opportunità di attivazione del Servizio tenendo in considerazione dell'articolazione del piano medesimo e degli interventi ivi previsti.

Il Servizio Educativo può intervenire anche oltre la maggiore età qualora si tratti di garantire continuità ad un intervento avviato precedentemente e la cui conclusione (in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati) sia prevista nel periodo immediatamente successivo (es. minori con procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 R.D.L. 1404/1934, in dimissione da comunità educative ed inseriti in progetti di inclusione sociale, ecc..).

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda, da prodursi sulla modulistica predisposta dai competenti uffici comunali, da parte del/degli esercenti la potestà genitoriale, o su esplicita richiesta contenuta nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'invio al servizio fosse proposto dal medesimo Servizio Sociale Comunale, o da altro Ente esterno (Scuola, Servizio UONPIA, Consultorio, ecc..) l'attivazione degli interventi non può essere attuata senza l'accettazione da parte dell'interessato opportunamente formalizzata con la richiesta scritta. Nel caso in cui il minore per il quale si richiede l'intervento fosse diversamente abile, alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione (certificazione medica attestante la disabilità, diagnosi funzionale, e ogni altro documento utile ad illustrare la specificità del caso).

Il Servizio Sociale Comunale si riserva la facoltà di richiedere opportuna relazione sul caso all'inviante, nella quale siano rese esplicite le motivazioni dell'invio, la natura del disagio, gli interventi attuati fino a quel momento ed ogni altra informazione utile allo scopo.

Le richieste pervenute all'Amministrazione verranno valutate per essere ammesse ad usufruire del servizio secondo i seguenti criteri, che stabiliscono le priorità di scelta:

- minori appartenenti a famiglie che hanno significative difficoltà ad esercitare le proprie funzioni educative;
- presenza di un provvedimento prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria;
- minori inseriti in comunità, adottati, in affido intra o eterofamiliare, in fase di inserimento nel nuovo nucleo familiare o reinserimento nella famiglia d'origine, in dimissione dalla struttura;

- minori diversamente abili che non usufruiscono di nessun altro servizio socio educativo (ludoteca, centro di aggregazione, attività natatorie, colonia estiva, ecc.);
 - L'intervento è prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie fino ad esaurimento delle risorse umane ed economiche a disposizione.
- Qualora non ci fosse l'immediata disponibilità nell'attivare il servizio, verrà istituita una lista d'attesa. L'Amministrazione comunica per lettera l'accettazione completa o con riserva, od il rigetto dell'istanza, entro i termini previsti dal Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo.

ART. 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Nel perseguire gli obiettivi generali, attraverso una progettazione personalizzata, il Servizio Educativo Territoriale agisce con interventi che possono essere rivolti al singolo, minore o adulto, alla coppia genitoriale o all'intero gruppo familiare.

Le azioni attraverso le quali raggiungere gli obiettivi, a breve e lungo termine, si possono esplicitare nelle seguenti dimensioni:

- cura di se, delle proprie cose e degli spazi di vita, al fine di rendere il minore autonomo ed in grado di preservare la salute e dignità personali, nonché consapevole di quanto possiede o condivide con altri;
- sostegno nelle attività didattiche, con particolare attenzione alle difficoltà cognitive, alle carenze o limiti socio-culturali, alla insufficiente motivazione agli apprendimenti ed alla capacità di rendersi autonomi;
- orientamento scolastico e/o occupazionale, al fine di aumentare le conoscenze sulle proprie capacità e potenzialità, sulle offerte formative e lavorative disponibili, e stimolare scelte adeguate e positive per il proprio futuro;
- supporto alla socializzazione, favorendo l'incontro con i pari e stimolando la capacità di gestire le problematiche interpersonali;
- attività di mediazione e facilitazione nella relazione genitori-figli, avendo cura di favorire il l'ascolto reciproco, il dialogo e lo scambio di esperienze, fornendo anche strumenti per gestire la conflittualità all'interno della dialettica delle relazioni umane, prevenendo esiti disfunzionali;
- supporto alle funzioni educative genitoriali al fine di stimolare ed attivare capacità di accudimento, protezione, accoglienza e risposta ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, promozione di atteggiamenti normativi ed autorevoli, contenimento dei comportamenti inadeguati, ecc.;
- assistenza e conduzione degli incontri protetti tra genitori con limitazioni della potestà genitoriale e minori inseriti in comunità o famiglie affidatarie, al fine di gestire le complesse dinamiche relazionali preservando entrambi dal proprio disagio ma favorendo al contempo un significativo scambio affettivo, anche in previsione del ricongiungimento;
- accesso alle strutture, servizi e risorse del territorio, affinché sia il minore che gli adulti di riferimento possano usufruire delle garanzie ed opportunità offerte dalla comunità in risposta ai bisogni sanitari, economici, lavorativi, formativi, culturali, sociali, e ricreativi.

In ogni caso l'intervento del Servizio Educativo non può configurarsi come mero sostegno scolastico, laddove il nucleo familiare abbia in sé le risorse per attivarsi autonomamente. Analogamente il Servizio Educativo non può essere utilizzato con finalità terapeutica, clinica e riabilitativa in situazione di disabilità accertata, essendo tali prestazioni di competenza delle strutture e servizi del sistema sanitario nazionale;

il SET interviene ad integrazione di tali interventi ponendosi finalità più ampie di tipo socio-educativo.

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

La metodologia di lavoro del Servizio educativo deve avvalersi:

- a) della multidisciplinarietà degli interventi garantita dalla presenza di una equipe multiprofessionale in grado di fornire un approccio integrato e complesso alle situazioni, con gli strumenti specifici di ogni professionalità;
- b) della progettualità degli interventi finalizzati ad uno o più obiettivi, valutati nel tempo, monitorati e rimodulati;

c) della supervisione dell'equipe sull'operatività dei professionisti, al fine di individuare potenzialità e limiti degli operatori e delle situazioni, e prevenire quindi l'inefficacia degli interventi, il malessere professionale ed il conseguente danno all'utenza;

d) del lavoro di rete inteso come consapevolezza della parzialità del proprio intervento, che si rende efficace se integrato con altre tipologie di intervento, con operatori e servizi territoriali diversi, ma accomunati da un obiettivo comune;

e) del coinvolgimento e collaborazione del minore e del suo nucleo familiare, necessaria premessa per un intervento personalizzato, che presuma la consapevolezza del bisogno, la disponibilità a ricevere il supporto dai servizi, la responsabilità delle proprie scelte e cambiamenti.

La presa in carico dell'utenza da parte dell'equipe professionale del Servizio Educativo Territoriale ha inizio con la presentazione del caso da parte del Servizio Sociale Comunale mediante documentata relazione.

Dopo aver valutato, con il Servizio Sociale Comunale, l'opportunità dell'intervento socio-educativo e concordato gli obiettivi da raggiungere, l'equipe del SET assume la titolarità dei casi e procede ad un'analisi completa della situazione. In questa fase ci si avvale delle informazioni trasmesse dal Servizio sociale, necessariamente integrate da ulteriori conoscenze, approfondimenti, e verifiche sul caso, dall'osservazione diretta, dalle informazioni fornite dalla famiglia e da quanto acquisito dalle consultazioni di altri servizi o agenzie educative.

Conclusa la fase conoscitiva del minore e del suo nucleo si procede con la definizione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) in cui vengono precisati gli obiettivi, le strategie per raggiungerli, i tempi di attuazione, le fasi e i criteri di verifica (che consentono di modificare e ridefinire il progetto durante tutto il percorso attuativo), i compiti delle diverse figure professionali, le collaborazioni e gli apporti interistituzionali.

Vengono quindi concordate le modalità di intervento e scelti uno o più ambiti per l'attuazione del servizio:

- a domicilio, per l'analisi delle modalità relazionali assunte all'interno del nucleo familiare, per la negoziazione delle richieste, per il sostegno dei compiti educativi e per l'avvio dei processi di aiuto ed auto-aiuto;

- nella scuola, come supporto specialistico agli insegnanti per la lettura e l'analisi partecipata dei bisogni e delle problematiche espresse dai minori, per la creazione di progetti mirati ed integrati per il singolo e/o il gruppo classe che favoriscano contestualmente la riappropriazione delle competenze istituzionali specifiche;

- nei servizi e nelle risorse del territorio, all'interno del gruppo dei pari per la ricerca e promozione delle risorse per le attività del tempo libero; per l'osservazione delle dinamiche relazionali del gruppo dei pari in situazioni di aggregazione guidata (Centri di Aggregazione, Ludoteca, ecc.) e per la collaborazione all'inserimento e supporto ai processi d'integrazione;

- in strutture momentaneamente ospitanti il minore.

Nei casi in cui i progetti educativi prevedano interventi aggiuntivi oltre quelli specificatamente socio-educativi, il Servizio Sociale Comunale si farà carico dell'attivazione dei necessari interventi socio-assistenziali (assistenza economica, domiciliare, inserimenti lavorativi, ecc.).

Il Servizio Sociale è l'interlocutore istituzionale dell'Autorità Giudiziaria, e curerà i contatti, soprattutto in fase iniziale con gli altri servizi territoriali che dovessero essere coinvolti (Istituti Scolastici, Comunità, UONPIA, Consultorio, ecc..) lasciando successivamente all'equipe del SET sufficiente autonomia nel gestire direttamente i rapporti con detti servizi, finalizzati all'operatività degli interventi programmati.

IL Servizio Sociale ed il Servizio Educativo avranno alcuni fondamentali momenti di incontro e coordinamento:

- in fase di avvio, quando viene presentato ed illustrato il caso e si concorda sulla realizzazione dell'intervento educativo;

- in fase di presentazione dell'utente all'equipe del SET, di programmazione e stesura del PEI;

- in fase di verifica e valutazione dell'intervento, compresa la cessazione o sospensione.

L'equipe del Servizio Educativo dovrà fornire periodicamente al Servizio Sociale opportuna documentazione sull'attività svolta, contenente informazioni di tipo quantitativo (ore intervento, accessi domiciliari, calendario mensile attività, contatti e collaborazioni interistituzionali attivati, ecc..) e qualitativo (PEI, relazioni mensili, tipologia degli interventi, descrizione e valutazione degli interventi, ecc..).

ART. 6 - PERSONALE

Il Servizio Educativo Territoriale si avvale per la sua operatività di un'equipe multiprofessionale composta da Educatore Professionale, Coordinatore, Psicologo, Assistente Sociale o Operatore Sociale Responsabile del servizio e l'assistente sociale referente del caso.

L'Assistente Sociale o l'Operatore Sociale, in qualità di responsabile del servizio, rappresenta la figura incardinata nel Servizio Sociale Comunale che accoglie le richieste di attivazione degli interventi, le valuta e le invia al SET. Le sue funzioni sono quelle attribuitegli dal suo inquadramento istituzionale e funge da rappresentante diretto dell'Amministrazione Comunale. Lo stesso opera in stretta collaborazione con l'assistente sociale referente del caso, qualora sia presente.

Le altre figure sono quelle esclusivamente deputate a svolgere compiti e funzioni proprie ed esclusive del Servizio Educativo Territoriale.

Il Coordinatore interviene sui vari livelli dell'operatività del SET:

- coordina il Servizio Educativo Territoriale, garantendo l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio;
- individua in collaborazione con l'equipe i bisogni educativi del soggetto in relazione al contesto di appartenenza, individuando le ipotesi pedagogiche nonché gli strumenti di intervento, e di verifica dell'efficacia degli stessi;
- collabora alla programmazione delle attività educative ed alla stesura del PEI, in seno all'équipe;
- stabilisce rapporti di collaborazione con la famiglia e le altre agenzie educative e formative del territorio, effettuando consulenza pedagogica ai genitori e fornendo supporto agli insegnanti e agli operatori della Comunità che ospita i minori;
- verifica la rispondenza dell'attività degli Educatori con gli obiettivi prefissati;
- mantiene rapporti costanti con il Referente del Servizio Sociale al fine di garantire un'efficace comunicazione sull'operatività del Servizio Educativo Territoriale;
- presenta la documentazione necessaria ad illustrare il lavoro svolto dal Servizio Educativo, avendo cura di rispettarne contenuti e scadenze;
- funge da raccordo tra l'Ente gestore e l'Amministrazione Comunale.

L'Educatore Professionale esplica la sua professionalità nelle seguenti attività:

- osserva i comportamenti, gli atteggiamenti ed i vissuti degli utenti, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali, psico-fisiche e sociali del minore e del nucleo familiare;
- collabora alla elaborazione del Piano Educativo Individualizzato, alla definizione dei metodi di lavoro ed alle prassi di intervento;
- accompagna attivamente il minore nelle attività previste dal piano di intervento e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- affianca concretamente le figure genitoriali nell'esercizio del loro ruolo educativo, avendo cura di promuovere l'autonomia e prevenendo o respingendo atteggiamenti deleganti o deresponsabilizzanti;
- gestisce processi comunicativi finalizzati al cambiamento dei comportamenti individuali e di gruppo;
- valuta gli interventi proponendo le modifiche relative alla organizzazione del servizio, al fine di migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;
- utilizza strategie di intervento finalizzate alla prevenzione primaria anche attraverso collaborazioni con le altre istituzioni e servizi;
- documenta la propria attività utilizzando strumenti cartacei e/o su supporto informatico.

Lo Psicologo facendo ricorso agli strumenti propri della sua professionalità:

- rileva, analizza e valuta le dinamiche tra gli Educatori e l'utenza, supervisionando l'operatività e supportando gli operatori con opportuni input ed interventi;

- valuta la situazione del minore dal punto di vista cognitivo, emotivo e relazionale, fornendo ipotesi sul disagio;
- valuta le dinamiche affettivo-relazionali che caratterizzano il nucleo familiare del minore;
- predispone interventi di supporto psicologico al singolo, alla coppia genitoriale e/o all'intero nucleo familiare, predisponendo l'eventuale invio presso i servizi specialistici territoriali;
- collabora con gli altri Operatori dell'Equipe nell'individuare le possibili strategie d'intervento educativo;
- fornisce consulenza agli insegnanti e a tutti gli Operatori di riferimento del caso.

ART. 7 - SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio educativo può essere temporaneamente sospeso in caso di:

- richiesta dell'esercente la potestà genitoriale o di altre persone incaricate, - assenza temporanea del beneficiario dal proprio domicilio, - sospensione per festività, pausa estiva o intervallo tra un appalto per la gestione del servizio ed il successivo subentrante.
- Il Servizio educativo può cessare in caso di:
 - perdita dei requisiti d'ammissione al servizio;
 - conclusione dell'intervento per raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - rinuncia scritta dell'esercente la potestà genitoriale (se non vi è provvedimento dell'Autorità Giudiziaria);
 - compromissione dei rapporti con il personale del servizio conseguenti a molestie, aggressioni anche verbali, minacce e/o altri comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei professionisti;
 - evidente assenza di collaborazione da parte dell'interessato e/o della famiglia al raggiungimento degli obiettivi concordati;
 - ripetute assenze nell'orario di servizio o rifiuti da parte dell'utente senza preavviso.

ART. 8 - TIROCINANTI E VOLONTARIATO

Possono partecipare all'operatività del Servizio Educativo, affiancati dal personale professionale incaricato e sotto costante supervisione, le seguenti figure, previo parere favorevole del Servizio Sociale Comunale:

- tirocinanti laureandi in scienze dell'educazione o laureati in psicologia, per i quali viene individuato nell'equipe del Servizio educativo il tutor, e per i quali siano state formalizzate le procedure previste dai vari ordinamenti universitari;
- volontari, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale sul volontariato.
-

ART. 9 - LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Nella progettazione del Servizio Educativo Territoriale trova adeguato spazio un disegno di valutazione orientato a verificare costantemente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni e del servizio, rispetto agli obiettivi postisi, e alle aspettative della popolazione beneficiaria dell'intervento.

A tal fine il soggetto gestore del Servizio redige periodicamente:

- Piano Educativo Individualizzato per ogni minore in carico;
- Relazione mensile per ogni utente sugli interventi effettuati, i risultati conseguiti e le attività di programmazione;
- Scheda di rendicontazione delle ore lavorative prestate dagli operatori, controfirmate dagli utenti;
- Scheda di presenze relative alle riunioni di coordinamento;
- Relazione sull'andamento tecnico della gestione del Servizio con individuazione dei risultati conseguiti.

III.II - SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO "ESTATE INSIEME"

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il servizio denominato “ESTATE INSIEME “ è un servizio ricreativo finalizzato ad accogliere i bambini in un ambiente stimolante mediante lo svolgimento di attività libere e strutturate con l'obiettivo di offrire un'opportunità di vacanza favorendo, al contempo, l'acquisizione di autonomia e responsabilizzazione e sostenendo la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita dei genitori resa particolarmente difficile nel periodo di vacanza scolastica.

Il servizio si propone, inoltre, quale obiettivo privilegiato, di offrire sostegno ai bambini provenienti da nuclei disagiati che non hanno alcuna possibilità di trascorrere le vacanze recandosi al mare ed utilizzano, spesso senza tutela, la strada quale scenario per i propri giochi.

ART. 2 - DESTINATARI

Destinatari del servizio sono le bambine ed i bambini in età compresa tra i tre e gli undici anni residenti nel Comune di Sant'Antonio di Gallura e le loro famiglie .

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

I genitori interessati al servizio dovranno presentare richiesta su appositi moduli disponibili presso il Settore competente, nei tempi e con le modalità indicate nell'avviso annualmente pubblicato dal Responsabile del Settore.

ART. 4 - GRADUATORIA E CRITERI DI SELEZIONE

A seguito del recepimento delle richieste di partecipazione al servizio verrà predisposta apposita graduatoria riconoscendo priorità di inserimento a:

- bambini con disabilità psico-fisica certificata;
- bambini segnalati dal servizio sociale comunale per i quali la partecipazione al servizio sia parte integrante del progetto globale di sostegno agli stessi ed al loro nucleo familiare;
- bambini appartenenti a nuclei familiari dove vi sia la presenza di un genitore o fratello/sorella con disabilità psico-fisica certificata ;
- bambini appartenenti a nuclei familiari dove entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorativa certificata durante il periodo estivo.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE

Il servizio di Estate Insieme si rivolge a 25 bambini e si realizza nei locali della scuola dell'Infanzia, dal lunedì al sabato , dalle ore 8.00 alle ore 18.00 .

Attività previste:

- Attività ludiche e ricreative ;
- Escursione al mare (Martedì-Venerdì) ;
- Lettura del territorio anche mediante la collaborazione di Enti , Istituzioni ed associazioni che operano nel settore (ente forestale , WWF, ecc.);
- N.2 visite guidate in località da concordare con l'Operatore sociale;
- Attività di laboratorio (teatro, animazione , musica., manipolazione,);
- Momenti di studio;

ART. 6 - PERSONALE

L'equipe educativa, composta da n. 2 educatori + n. 2 assistenti, garantirà la vigilanza durante l'intero orario di servizio compreso il trasporto, il pranzo, l'igiene personale e in tutte le altre attività che saranno programmate, proposte ed attuate in spiaggia ed in struttura.

Faranno parte dello staff n.1 Assistente ai bagnanti, con compiti di vigilanza durante le ore di balneazione, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti e di supporto all'equipe di operatori nel restante orario di servizio sulla spiaggia, n. 1 AUTISTA (provvisto di regolare patente D K che garantisca il trasporto dei bambini al mare con l'utilizzo dello scuolabus messo a disposizione dal Comune) .

All'interno della struttura è prevista la figura di 1 ausiliario, presente per n. 3 ore giornaliere, con compiti di pulizia e disinfezione degli ambienti utilizzati.

III.III - SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il Centro di Aggregazione Sociale comunale rappresenta nel territorio un punto di riferimento per l'intera cittadinanza, uno spazio aperto, gratuito, in cui ogni fascia d'età trova opportunità di incontro, socializzazione e crescita culturale, un luogo in cui convivono le varie tipologie d'utenza (minori, anziani, stranieri e così via) e in cui si realizzano in particolare:

- momenti di integrazione e sostegno alle esperienze di aggregazione spontanea tra adolescenti;
- attivazione di laboratori per lo sviluppo delle capacità creative e tecnicomanuali, per l'apprendimento di capacità artistiche, linguistiche e così via;
- sostegno per momenti di aggregazione autogestiti;
- promozione di momenti di incontro culturali, ricreativi, informativi, attraverso feste di comunità, mostre, cineforum, iniziative proposte dall'utenza stessa;
- attuazione di laboratori finanziati con specifici fondi regionali;
- trasmissione di esperienze artigianali in via d'estinzione con il coinvolgimento di esperti del settore;
- recupero di tradizioni culturali anche attraverso manifestazioni e convegni;
- attività di doposcuola, su richiesta dell'utenza, in orario da concordare con il Servizio Sociale dell'Ente;
- attività di segretariato sociale e di sostegno e incentivazione del privato e del volontariato, tramite supporto alle associazioni del territorio;
- attività di collaborazione e integrazione con la rete dei servizi sociali, sanitari, sportivi e ricreativi del territorio.

Le attività sopraelencate sono programmate, a cura degli operatori del Centro, con cadenza periodica e definite in collaborazione con il responsabile comunale del servizio. Gli interventi programmati saranno realizzati sia all'interno della struttura sociale messa a disposizione del Comune che negli spazi esterni (piazze, impianti sportivi, aree verdi, biblioteca, ecc.) ritenuti di volta in volta adeguati per lo svolgimento di particolari iniziative e/o attività.

ART. 2 – DESTINATARI

Il servizio è aperto a tutti i cittadini, di età superiore ai sei anni, residenti o domiciliati nel territorio comunale che intendono partecipare alle varie attività proposte.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

Le iscrizioni potranno essere direttamente presentate presso il Centro di Aggregazione Sociale o presso i competenti uffici comunali, compilando l'apposito modulo di adesione. Gli utenti minori, al momento dell'iscrizione, devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, che dovrà sottoscrivere l'accettazione del presente regolamento e delle norme che regolano l'utilizzo della struttura. Per consentire a tutti coloro che ne facciano richiesta di frequentare il servizio, la frequenza potrà essere limitata a tre giornate alla settimana, fatta eccezione per i casi segnalati dal Servizio Sociale, il cui inserimento per più giorni settimanali dovrà rientrare in uno specifico progetto di sostegno individuale e familiare. Dopo 30 giorni di mancata frequenza ingiustificata l'iscrizione decade automaticamente e, per poter riprendere la frequenza del servizio, la domanda dovrà essere ripresentata. Le istanze di accesso al servizio verranno accolte nei limiti della ricettività massima della struttura. Tutte le persone che avranno accesso al Centro di Aggregazione Sociale dovranno tenere un comportamento rispettoso e diligente verso gli operatori, gli utenti presenti e tutte le dotazioni (attrezzature, strumenti e/o apparecchiature, materiali vari, arredi, giochi, ecc.) contenute all'interno della struttura. In caso di reiterati comportamenti inadeguati e/o pericolosi per l'incolumità propria e/o degli altri utenti da parte di soggetto/i frequentante/i le attività del Centro verranno adottate misure di tutela anche mediante l'allontanamento del/i responsabile/i.

ART. 4 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Il Centro di Aggregazione Sociale osserva di norma i seguenti orari:

- dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni di martedì e giovedì ;
- dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Deroghe rispetto agli orari di apertura sono previste previa autorizzazione del Responsabile di Settore sulla base delle esigenze dell'utenza o delle proposte operative formulate dal personale professionale impiegato nel Servizio.

ART. 5 - PERSONALE

Presso il Centro di Aggregazione Sociale lavorano due operatori con qualifica di tecnico d'animazione, o esperienza triennale nel settore.

Tali operatori sono responsabili, nei confronti degli utenti ed in particolare dei minori, all'interno della struttura e per le attività eventualmente organizzate all'esterno.

Tra il personale operante all'interno del servizio sarà individuato un coordinatore con la funzione di referente principale per l'Amministrazione e per gli utenti del servizio.

In caso di eventi particolari potrà essere richiesta, se ritenuta necessaria, la partecipazione di un familiare o altra persona incaricata dai familiari, quale accompagnatore e diretto responsabile dell'utente.

ART.6 - FINANZIAMENTO LABORATORI EXTRA

Di norma le attività programmate all'interno del Centro di Aggregazione non necessitano di alcuna contribuzione da parte dell'utenza essendo il servizio gratuito.

Nel caso in cui gruppi di utenti proponano delle iniziative o dei laboratori che risultino imprevisti rispetto al contratto di gestione stipulato dal Comune con l'Ente Gestore del servizio, gli stessi dovranno quotarsi fino al raggiungimento della somma necessaria per la realizzazione del laboratorio la cui realizzazione e durata sarà pertanto determinata dalle risorse disponibili. La quota di partecipazione potrà essere ridimensionata alle sole spese di gestione del laboratorio (materiale, rimborso benzina per l'esperto, ecc.) nel caso in cui l'esperto presti la propria opera a titolo di volontariato.

Sarà compito degli operatori del Centro adoperarsi nella ricerca dell'esperto, raccogliere le quote di partecipazione e utilizzarle tenendone debito conto su apposito registro che dovrà essere opportunamente rendicontato al responsabile comunale del servizio.

ART.7 – SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI O LABORATORI DA PARTE DI PRIVATI

Per la copertura dei costi derivanti dall'organizzazione di eventi particolari (feste, mostre, convegni e così via) o di specifici laboratori, gli operatori del servizio potranno adoperarsi per reperire sul territorio eventuali "sponsor" che forniscano il materiale necessario o sponsorizzino direttamente l'evento, in cambio della pubblicità della propria attività, previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Settore.

CAPO IV – AREA SOSTEGNO ALLA MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE

IV.1 – INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la concessione di sovvenzioni, contributi e servizi con lo scopo di promuovere la qualità e il benessere della vita delle persone e delle famiglie, al fine di prevenire e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di redditi, difficoltà sociali e condizioni di limitata autonomia.

ART.2 - DESTINATARI

Gli interventi di sostegno al reddito sono rivolti ai cittadini residenti in condizione di accertata povertà o con limitato reddito, nonché ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro. Oltre ai cittadini residenti gli interventi si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovano in situazioni di bisogno tale da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai servizi territorialmente competenti o dagli stati esteri di appartenenza. Viene fatta salva la possibilità di prevedere l'erogazione

dei servizi in favore dei cittadini non residenti anche in casi non considerabili di emergenza, previa autorizzazione del Comune di provenienza degli utenti e con oneri a carico dello stesso.

A coloro che si trovano nella situazione di "senza fissa dimora", ma che abitualmente vivono nel territorio comunale, è data la possibilità di eleggere una propria residenza anagrafica convenzionale.

Hanno diritto ad accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- c) i cittadini extracomunitari residenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;
- d) gli apolidi ed i rifugiati residenti, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti;
- e) i cittadini stranieri di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

ART.3 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si articola nelle sottoelencate fasi:

- presentazione all'ufficio protocollo della richiesta di accesso alle prestazioni, a cura della persona interessata, da parte di un familiare di riferimento o da chi normalmente si prende cura della persona;
- accoglimento della richiesta ;
- lettura della domanda, analisi e valutazione partecipata del bisogno;
- definizione del piano assistenziale personalizzato condiviso con il richiedente ovvero con il familiare di riferimento o con chi normalmente si prende cura della persona;
- sottoscrizione a cura delle parti di apposito contratto socio-assistenziale;
- approvazione e attivazione dell'intervento.

La richiesta delle prestazioni dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale.

ART.4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi di sostegno al reddito sono disposti dal servizio sociale nell'ambito di progetti personalizzati che prevedono il pieno coinvolgimento degli utenti nella fase di individuazione dei bisogni e di definizione degli interventi. I progetti si propongono di rimuovere le cause del bisogno personale o familiare, e il raggiungimento dell'autonomia e dell'emancipazione dell'utente o del nucleo familiare dal servizio. Il rapporto tra servizio sociale e utente è improntato ai principi di trasparenza, piena informazione sullo stato degli atti che lo riguardano, collaborazione, coinvolgimento attivo e partecipato dei soggetti interessati nella realizzazione degli obiettivi contenuti nell'ambito del progetto di intervento. Ai fini del raggiungimento gli obiettivi programmati l'assistenza economica potrà essere erogata attraverso le seguenti forme:

1. Assistenza economica continuativa ;
2. Assistenza economica straordinaria o "una tantum".

L'intervento continuativo di natura economica concorre al soddisfacimento dei bisogni fondamentali quali –alimentazione, abbigliamento, igiene, abitazione, riscaldamento – del singolo e/o del nucleo familiare con reddito inferiore alla soglia di povertà. L'intervento continuativo può essere attuato anche attraverso formule alternative a quelle di natura meramente economica quali:

- erogazione di titoli sociali/voucher per l'acquisto di generi di prima necessità;
- erogazione di titoli sociali/voucher per l'acquisto di prodotti farmaceutici;
- interventi risolutivi di problematiche alloggiative, tra cui l'inserimento in centro di pronto intervento o in alloggi sociali;
- inserimenti in programmi socio-lavorativi di utilità sociale.

L'intervento straordinario di natura economica viene erogato per favorire il superamento di contingenti e sopraggiunte esigenze tali da poter mettere in crisi la capacità economica del singolo e/o del nucleo familiare. Rientrano tra le spese ammissibili:

- morosità utenze domestiche per i servizi essenziali;
- morosità canoni di locazione;
- spese a rilevanza sanitaria purché non riconosciute dal servizio sanitario nazionale;

- spese per servizi funebri o rimpatrio salme in favore di immigrati.

L'intervento straordinario può essere attuato anche attraverso formule alternative a quelle di natura meramente economica quali:

- erogazione di titoli sociali/voucher per l'acquisto di generi di prima necessità;
- erogazione di titoli sociali/voucher per l'acquisto di prodotti farmaceutici;
- interventi risolutivi di problematiche alloggiative, tra cui l'inserimento in centro di pronto intervento o in alloggi sociali;
- inserimenti in programmi socio-lavorativi di utilità sociale.

ART.5 - FIGURE DI SUPPORTO

Per la gestione degli interventi, ove necessario, il personale del Servizio Sociale si avvale della collaborazione dell'amministratore di sostegno o ad altre figure di supporto quali quelle dei volontari-tutor, al fine di garantire che i trasferimenti monetari siano effettivamente destinati a superare le concrete situazioni di povertà e l'effettivo utilizzo delle prestazioni a beneficio di tutto il nucleo familiare.

ART.6 - MISURA ED ENTITA' DEI BENEFICI

Nell'ambito delle politiche di contrasto alla povertà la misura e l'entità degli interventi viene commisurata ai limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio nonché all'indicatore della situazione socio-economica dei beneficiari degli interventi, stabilito sulla base di parametri definiti e uniformati a livello regionale, in affiancamento alla valutazione professionale del bisogno. Le modalità di erogazione dei benefici potranno differenziarsi secondo gli obiettivi del progetto e quindi avere cadenze diversificate a seconda delle singole esigenze. I progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse economiche saranno riconsiderati con la successiva disponibilità di fondi, previo loro aggiornamento se trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda.

ART.7 - ARMONIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Al fine di favorire l'armonizzazione degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente regolamento con gli altri interventi programmati dall'Amministrazione Comunale, un Gruppo Tecnico operante in seno al Servizio Sociale, svolge funzioni di organizzazione, coordinamento, gestione e verifica degli interventi. Lo stesso ha il compito di favorire l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse evitando la frammentarietà degli interventi, partendo da un'azione di informazione ed accompagnamento orientata a fornire una risposta più efficace al bisogno dell'utente, attraverso una effettiva "presa in carico" delle persone in condizioni di povertà ed attraverso la realizzazione di progetti personalizzati adeguati alle necessità rilevate.

ART.8 - DECADENZA DAI BENEFICI

Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nei contratti socio-assistenziali comporterà la decadenza dai benefici previsti dal programma personalizzato di sostegno.

Si procederà all'immediata interruzione dell'erogazione degli interventi al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- d) venir meno di una delle circostanze che hanno dato luogo alla concessione del beneficio;
- e) mancato rispetto del progetto concordato con il Servizio Sociale comunale;
- f) presentazione di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti risultanti dai controlli effettuati. In questo caso verranno avviate le procedure di segnalazione alle Autorità competenti.

CAPO V – AREA SOSTEGNO ALLA DISABILITA' E ALLA NON AUTOSUFFICIENZA ***V.I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE***

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il servizio di assistenza domiciliare comprende una serie di interventi a carattere sociale svolti presso il domicilio dell'utente atti a soddisfare le esigenze di vita quotidiana siano esse personali e/o domestiche.

L'assistenza domiciliare rappresenta inoltre un insieme di interventi e prestazioni finalizzate ad elevare la qualità della vita dei soggetti destinatari e ad evitare il loro isolamento e a prevenirne l'istituzionalizzazione. Il servizio ha come finalità quella di sostenere e favorire l'autonomia della persona e la permanenza dell'utente nel proprio domicilio e nel proprio ambiente familiare originario. L'erogazione degli interventi persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia dell'utente, prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico. La programmazione degli interventi deve pertanto fornire una risposta individualizzata ai bisogni del singolo, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse da quest'ultimo.

ART. 2 - DESTINATARI

Il servizio di assistenza domiciliare è destinato ai cittadini residenti appartenenti ad una delle sottoelencate quattro aree assistenziali. Potranno essere ammessi a beneficiare del servizio a per un periodo massimo di tre mesi anche coloro che temporaneamente si trovino ospiti presso familiari residenti salvo richiesta del cambio della residenza dell'utente.

Le quattro aree assistenziali sono:

1. Anziani, intendendo coloro che abbiano compiuto il 65 anno di età e siano parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilità di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico sanitarie e relazionali;
2. Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano una invalidità civile pari al 100% che sia effettivamente limitativa dello svolgimento delle attività di vita quotidiana;
3. Disagiati mentali, intendendo coloro che abbiano una invalidità civile riconosciuta per patologie psichiatriche pari o superiore al 100% e comunque in carico al servizio di salute mentale della A.S.L. territoriale;
4. Minori, appartenenti a nuclei familiari disagiati o problematici per i quali esiste già un progetto assistenziale; minori appartenenti a nuclei familiari in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere ai bisogni dei propri figli per malattia o disabilità. In entrambi i casi l'intervento prestato sarà mirato al soddisfacimento dei bisogni domestici e/o quotidiani tra quelli elencati nell'articolo 7 del presente regolamento.

I cittadini appartenenti alle aree assistenziali sopra descritte dovranno inoltre rientrare in una delle seguenti condizioni:

- soggetti totalmente e permanentemente non autosufficienti, cioè soggetti incapaci di provvedere a se stessi se non con l'aiuto totale, continuo e permanente di altre persone;
- soggetti parzialmente e permanentemente non autosufficienti, cioè soggetti che vivono in condizioni di limitata autonomia, necessitando dell'aiuto costante, ma parziale, di altre persone.
- soggetti temporaneamente non autosufficienti, cioè soggetti che versano in uno stato di temporanea, totale o parziale perdita di abilità.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta del servizio di assistenza domiciliare può essere inoltrata nel momento del bisogno presso l'Assessorato ai Servizi Sociali compilando l'apposito modulo, sottoscritto dall'interessato o da altra figura significativa di riferimento richiedente, corredato della documentazione ivi richiesta. Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento potrà essere attuato senza avere concordato con il beneficiario le modalità di realizzazione, le finalità e la frequenza dell'intervento. La domanda potrà essere altresì non essere accolta qualora, pur rientrando in una delle quattro aree assistenziali previste, non sussista la condizione di parziale o totale assenza di autonomia relativamente alle funzioni di igiene personale e aiuto domestico quotidiano. Potranno altresì non essere ammesse le richieste finalizzate esclusivamente all'igiene settimanale sull'abitazione se non rientranti nelle specifiche condizioni illustrate nel successivo articolo 7. Le domande degli utenti affetti da malattie infettive in corso dovranno essere valutate singolarmente, tenuto conto della patologia e delle risorse familiari esistenti. Non verranno altresì accolte le istanze pervenute da titolari di finanziamenti regionali erogati ai fini assistenziali quali: L.162/98, interventi immediati di sostegno, progetti "ritornare a casa". Solo in casi eccezionali e di esiguità dei contributi regionali ottenuti e previa valutazione del servizio sociale,

potranno essere accolte le istanze dei beneficiari dei suddetti contributi. Le suddette istanze verranno tuttavia evase solo ed esclusivamente dopo avere soddisfatto ulteriori domande in giacenza.

ART. 4 - GRADUATORIA

Qualora il numero delle richieste di assistenza domiciliare risultasse significativamente superiore alla disponibilità verrà redatta una graduatoria secondo le priorità stabilite nel successivo articolo 5 che rimarrà in vigore per la durata di un anno. Tale graduatoria, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore, sarà resa pubblica e determinerà l'ordine di accesso al servizio sulla base delle eventuali disponibilità. Nell'ammissione sarà riconosciuta precedenza alle domande presenti in lista d'attesa e incluse nella graduatoria riferita all'annualità precedente.

ART.5 - CRITERI SELETTIVI

La graduatoria sarà predisposta secondo i criteri di punteggio sottoelencati sulla base delle seguenti priorità:

- 1) condizione di disagio economico e sociale dell'utente e dei familiari sulla base dell'ordine crescente della situazione socio-economica..... **max p.10**
- 2) condizione di totale non autosufficienza (utente allettato, non deambulante, non vedente , non in grado di utilizzare gli arti superiori, affetto da patologie neurologiche quali: demenza- morbo di Alzheimer o altro)..... **p. 10**
- 3) totale assenza di familiari , anche non conviventi, in grado di assistere l'utente (familiari totalmente assenti o non presenti sul territorio)..... **p.5**
- 4) presenza di un familiare convivente rientrante in una delle aree assistenziali di cui all'art 2 comprovata da idonea certificazione.....**p.4**

A parità di punteggio le domande saranno ordinate in graduatoria secondo l'ordine crescente dell'indicatore della situazione socio-economica. A parità di punteggio e parità di capacità economica nell'ordine sarà riconosciuta priorità alle domande:

- provenienti da utenza anziana e /o disabile fisica o psichica;
- alle domande pervenute prioritariamente al protocollo generale dell'Ente.

Qualora vi fosse la disponibilità, potranno essere tenute in considerazione, fuori dalla graduatoria, con precedenza su ogni altra domanda :

- le segnalazioni di casi di grave abbandono socio-ambientale;
- le domande pervenute inerenti la richiesta di assistenza domiciliare in favore di malati terminali, previa certificazione dello specialista;
- le richieste di assistenza temporanea (per esempio malattie o fratture) se non eccedenti i limiti di reddito del terzo scaglione individuato in apposita norma regolamentare. Questa ultima condizione potrà far usufruire del servizio per un periodo massimo di sei mesi, salvo poi entrare a far parte della successiva graduatoria.

ART. 6 - MODALITA' DI INTERVENTO

Il servizio sarà erogato attraverso programmi individualizzati di intervento proposti ed attuati dal Servizio Sociale di riferimento, previa verifica domiciliare e valutazione delle risorse sociali esistenti. I piani di intervento devono essere caratterizzati dalla personalizzazione delle prestazioni, sostenendo le potenzialità del singolo, tenuto conto delle risorse familiari , territoriali e del privato sociale, nonché valorizzando la solidarietà sociale. Il servizio di assistenza domiciliare, tenuto conto delle necessità dell'utente , del suo grado di autosufficienza e della rete sociale esistente, potrà espletarsi:

- saltuariamente, cioè prestato per un minimo di due ore settimanali;
- continuativamente, cioè prestato giornalmente da un minimo di un ora ad un massimo di sei ore giornaliere.

Il principio che sarà perseguito è quello della continuità dell'intervento, ma non potrà in alcun modo essere garantita la continuità del personale che potrà variare sia per esigenze di servizio che per garantire il rispetto di quanto previsto dai contratti di lavoro di categoria.

ART. 7 – PRESTAZIONI

Le prestazioni di tipo socio –assistenziale erogate attraverso il servizio consistono in:

- igiene quotidiana e /o settimanale della persona in ogni sua necessità;
- pratica di cure infermieristiche delegabili (somministrazione terapia orale, prevenzione e cura di piaghe da decubito, ecc.), non di esclusiva competenza infermieristica;
- somministrazione dei pasti;
- vestizione, rifacimento letto e riordino camera utilizzata in via esclusiva dal beneficiario dell'intervento (spolverare, spazzare e lavaggio del pavimento).

Quest'ultimo intervento da attuarsi in funzione del tempo a disposizione, dando priorità all'igiene della persona.

Agli utenti non autosufficienti conviventi con familiari autonomi e non fruitori dell'assistenza verranno svolte esclusivamente le prestazioni sopra specificate.

Per gli utenti abitanti da soli e parzialmente o totalmente autosufficienti le prestazioni erogate ad integrazione dell'autonomia residua della persona, oltre quelle sopra menzionate, sono le seguenti:

- aiuto domestico, quale pulizia ordinaria degli ambienti utilizzati quotidianamente;
- pulizia straordinaria degli ambienti in totale assenza di familiari sul territorio;
- lavaggio, stenditura e stiratura indumenti e biancheria;
- preparazione pasti;
- disbrigo di pratiche e commissioni varie (acquisto generi alimentari, richiesta ricette, acquisto farmaci, pagamento bollette ecc.);
- accompagnamento presso uffici o strutture pubbliche e private.

Gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti saranno effettuati esclusivamente per i cittadini non autosufficienti e all'interno di un progetto assistenziale più complesso che preveda altre tipologie di intervento. Le richieste di sole pulizie settimanali sull'abitazione (spolverare, lavare il pavimento, pulizie straordinarie, etc.) saranno accettate esclusivamente per le persone totalmente prive di familiari autosufficienti presenti sul territorio e comunque con reddito non superiore a quello definito dalla RAS quale soglia di povertà.

ART. 8 - ORARIO E FREQUENZA DEL SERVIZIO

L'assistenza domiciliare potrà essere prestata, nell'arco della giornata, tenuto conto delle esigenze dell'utente e negli orari con esso concordati. L'intervento verrà prestato dalle ore 7,00 alle ore 20,00, dal lunedì al sabato, tranne la domenica ed i giorni festivi . Esclusivamente in casi di utenti totalmente non autosufficienti , in situazioni sociali particolarmente gravi ed in assenza di familiari, conoscenti o volontari di riferimento, il servizio potrà essere garantito anche nei giorni festivi esclusivamente per il numero di ore ritenute essenziale sulla base della valutazione del responsabile del servizio. L'intervento erogato è suscettibile di modifica previa valutazione del Servizio Sociale, tenuto conto delle eventuali variazioni intervenute nella situazione socio-sanitaria, sia per ciò che concerne il numero delle ore di assistenza (incremento o riduzione dell'orario) che in riferimento alla fascia oraria della prestazione.

ART. 9 – PERSONALE

Per l'espletamento del servizio in oggetto verranno impiegate le seguenti figure professionali:

- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari in possesso del titolo rilasciato dalla Regione, oppure in possesso dell'attestato di riqualificazione rilasciato dalla Regione per gli operatori già in servizio presso cooperative;
- infermieri professionali con titolo acquisito in Italia o rilasciato in uno stato estero della Comunità Europea con traduzione rilasciata dalla competente Ambasciata;
- operatori generici esclusivamente con funzioni di riordino e pulizia domestica, lavaggio e stiratura indumenti e biancheria , disbrigo commissioni, preparazione pasti;

- coordinatore con esperienza biennale nel settore.

ART 10 - LAVORO DI RETE ED INTEGRAZIONE CON I SERVIZI TERRITORIALI

L'assistenza domiciliare vuole rappresentare un insieme di prestazioni coordinate che vedono coinvolti i vari soggetti del pubblico e del privato sociale secondo una metodologia di lavoro in rete. Qualora l'utente sia già seguito da un altro servizio territoriale (servizio di tutela della salute mentale, servizio di neuropsichiatria, servizio consultorio, ecc.), sarà cura di quest'ultimo provvedere ad effettuare l'invio con specifica relazione socio-ambientale, nonché provvedere a redigere il piano di intervento personalizzato. Sarà altresì cura del servizio inviante provvedere alla verifica dei risultati e alla loro efficacia, rapportandosi con il coordinatore comunale del servizio per ciò che concerne l'operato degli assistenti ed eventuali modifiche di programma. La programmazione, la gestione e la verifica del caso, nonché la relazione con l'utente sarà di competenza del servizio inviante. Il coordinamento, la gestione del personale, l'attuazione delle modalità di intervento inerenti il servizio saranno a cura del Servizio Sociale.

ART. 11 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'intervento di assistenza domiciliare potrà essere temporaneamente sospeso su richiesta dell'utente per un periodo massimo di un mese, trascorso tale termine, qualora non venga ripristinato l'intervento, l'utente decadrà dal beneficio. Per la riammissione sarà necessario inoltrare nuova istanza. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione e la protratta morosità danno luogo, se ingiustificati, al provvedimento di sospensione dell'assistenza. Il servizio potrà inoltre essere sospeso per reiterati atteggiamenti dell'utente di aggressività fisica o verbale o di mancato rispetto nei confronti dell'operatore prestante il servizio.

Si provvederà a detta sospensione in seguito ad un preavviso scritto, qualora si siano ripetuti i comportamenti che hanno dato origine al provvedimento. Il servizio verrà essere altresì sospeso al fine della razionalizzazione delle risorse in caso di ottenimento da parte dell'utente di benefici economici erogati ai fini assistenziali quali: L.162/98; interventi immediati di sostegno, progetti "ritornare a casa". In casi eccezionali e di esiguità dei contributi regionali ottenuti e previa valutazione del servizio sociale, potrà mantenersi il servizio di assistenza domiciliare.

V.II - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI

ART 1 – DEFINIZIONE

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ricadenti nel territorio comunale.

Il servizio, da svolgersi con personale qualificato, si realizza in ambito scolastico, quale attività complementare svolta in integrazione alle funzioni e ai compiti della scuola stessa.

ART. 2 - FINALITA'

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno disabile all'interno del contesto scolastico mediante prestazioni finalizzate a:

1. promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno disabile nel campo dell'autonomia personale e della comunicazione;
2. migliorare la qualità della vita del soggetto incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;

3. sostenere l'alunno nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto educativo individualizzato predisposto da scuola, famiglia e servizi sociosanitari territoriali;
4. favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
5. promuovere una reale integrazione del soggetto disabile all'interno dei diversi cicli scolastici.

ART. 3 – DESTINATARI

Il servizio è rivolto agli alunni certificati con handicap grave o gravissimo ai sensi della L. n° 104/92, residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche ricadenti fuori dal territorio comunale, che necessitano di assistenza finalizzata a favorirne l'autonomia e la comunicazione ai sensi della suddetta legge.

ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al servizio avviene secondo le modalità di seguito riportate:

- apposita istanza presentata dalla famiglia dell'alunno disabile al Comune entro i termini e con le modalità indicate nell'avviso pubblico annualmente pubblicato dal Responsabile del Settore presso l'Albo Pretorio Comunale;
- acquisizione dell'apposita scheda di rilevazione del fabbisogno assistenziale individuale compilata dalla direzione scolastica interessata;
- acquisizione di tutta la documentazione comprovante la condizione di disabilità grave (attestazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n° 104/92, verbale di invalidità civile, diagnosi funzionale, PEI, relazioni rilasciate da centri di cura specialistici, ecc.) .

ART. 4 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio avverrà , previa valutazione positiva di tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento ed in funzione delle risorse disponibili, di norma in coincidenza con il calendario scolastico adottato dalle singole scuole interessate.

ART. 5 - ESCLUSIONI

Non verranno ammesse le richieste di attivazione dell'assistenza specialistica miranti sostanzialmente alla mera assistenza di base o ad incrementare le ore di sostegno didattico in quanto prerogative di competenza esclusiva dell'istituzione scolastica.

ART. 6 - SEDI

Le prestazioni proprie del servizio di assistenza specialistica vengono espletate di norma nelle sedi scolastiche presso cui risultano inseriti i soggetti destinatari dell'intervento. E' previsto l'impiego del personale addetto al servizio per attività analoghe da effettuarsi in sedi diverse, comunque previste all'interno della progettazione individualizzata a cura della scuola frequentata, solamente previa autorizzazione rilasciata dal servizio sociale comunale che ne valuta l'opportunità.

ART. 7 - DURATA

Il servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio. Il monte ore assegnato ad ogni singolo alunno viene determinato sulla base di parametri quali:

- potenzialità di sviluppo delle competenze finalizzate all'autonomia e alla comunicazione;
- ore di sostegno assegnate dalla scuola;
- continuità dell'intervento;
- età del soggetto;
- presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare;
- presenza di pluriminorazioni;

e può variare da un minimo di cinque ore settimanali a un massimo di dodici ore settimanali.

ART. 8 - PRESTAZIONI

Il servizio prevede l'attuazione di interventi di sostegno personalizzato, ma non individualizzato, rivolto agli allievi scolarizzati in condizione di handicap grave o gravissimo mediante prestazioni di natura socio-educativa ed assistenziale concernenti le seguenti due tipologie di intervento:

- assistenza per l'autonomia;
- assistenza per la comunicazione personale.

Le prestazioni rese si concretizzano in attività di supporto all'autonomia ed alla comunicazione nonché all'integrazione scolastica e alla socializzazione e dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono i singoli alunni, a garanzia di continuità ed efficacia.

L'assistenza specialistica è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno della scuola nonché di altre prestazioni di natura sociale e sanitaria e si deve necessariamente incardinare all'interno del piano educativo individualizzato (PEI) definito dal gruppo di lavoro per l'handicap istituito presso ogni singola scuola (GLHO).

Salvo casi di gravità eccezionale che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale, opportunamente documentata dalla scuola e dalla A.S.L. competente, non è consentita la compresenza tra l'insegnante di sostegno e il personale addetto al servizio specialistico del Comune.

ART. 9 - MODALITA' DI INTERVENTO

Il Servizio Sociale predispose il programma di intervento personalizzato a favore dei soggetti aventi diritto individuando il monte ore, la fascia oraria di intervento e l'operatore a cui affidare il singolo alunno tenuto conto delle disponibilità finanziarie, della gravità dell'handicap e delle prestazioni assistenziali di base di competenza della scuola di riferimento.

L'intervento di assistenza specialistica potrà assumere carattere temporaneo o continuativo in funzione del progetto educativo individualizzato predisposto in collaborazione con la famiglia, la scuola e con i servizi sanitari territoriali competenti.

ART. 10 - VARIAZIONI O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il programma personalizzato di intervento è soggetto a verifiche periodiche da parte del servizio sociale del Comune che , di concerto con la scuola di riferimento, può apportare variazioni dello stesso o la sua cessazione.

Eventuali richieste di potenziamento delle ore di servizio da parte della scuola saranno valutate dal servizio sociale del Comune compatibilmente con le risorse disponibili.

Nel caso in cui si rilevi che l'intervento dell'assistente specialistico non sia necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI o che il suo utilizzo non sia coerente con le mansioni assegnate si procederà alla revoca del servizio.

Il servizio potrà inoltre essere revocato in caso di assenza prolungata ed ingiustificata dell'alunno.

V.III - SERVIZIO TRASPORTO DISABILI E DISAGIATI

ART 1 – DEFINIZIONE

Il servizio di trasporto si rivolge gratuitamente ai soggetti disabili e alle persone con particolari problemi di disagio sociale e/o sanitario al fine di garantire loro la partecipazione alla vita di relazione e l'accesso con maggiore autonomia ai vari servizi territoriali: servizi di riabilitazione (A.S.L. o convenzionati A.S.L.), scuole , strutture sanitarie, centri di aggregazione sociale, ecc.

ART. 2 - FINALITA'

Il servizio prevede l'accompagnamento dei disabili o di persone che versano in particolari condizioni di disagio al fine di garantirne l'accesso alle strutture territoriali e per favorirne la partecipazione alla vita comunitaria.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari del servizio gli utenti residenti nel centro urbano ed extraurbano del Comune di Sant'Antonio di Gallura in possesso dei seguenti requisiti:

- disabili fisici o psichici aventi l'invalidità civile riconosciuta dall'apposita commissione della A.S.L. con percentuale pari al 100%;
- anziani che abbiano compiuto il 65 anno di età già seguiti dal servizio sociale con specifici progetti di assistenza o altri servizi, e per i quali il servizio trasporto faccia parte del programma assistenziale già in atto;
- dializzati appartenenti a qualsiasi fascia di età;
- minori presenti in nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio ambientale già seguiti dal servizio sociale con specifici progetti di assistenza;

I richiedenti, inoltre, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- soggetti non deambulanti e costretti all'impiego della carrozzina;
- soggetti parzialmente o totalmente deambulanti ma privi di familiari;
- soggetti parzialmente o totalmente deambulanti ma privi di familiari in possesso di un proprio mezzo di trasporto;
- soggetti parzialmente o totalmente deambulanti ma con familiari impossibilitati (pur se in possesso di un proprio mezzo di trasporto) a provvedere all'accompagnamento a causa di impegni lavorativi.

ART. 4 - MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta del servizio può essere inoltrata nel momento del bisogno al competente ufficio compilando l'apposito modulo, sottoscritto dall'interessato o da altra figura significativa di riferimento richiedente, corredato della documentazione ivi richiesta.

ART. 5 - GRADUATORIA

Qualora il numero delle richieste del servizio risultasse significativamente superiore alla disponibilità verrà redatta una graduatoria secondo le priorità stabilite nel successivo articolo 6 che rimarrà in vigore per la durata di un anno. Tale graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente del Settore, sarà resa pubblica e determinerà l'ordine di accesso al servizio sulla base delle disponibilità derivanti da interruzioni di trasporti già in essere.

ART.6 - CRITERI SELETTIVI

La graduatoria sarà predisposta secondo i criteri di punteggio sottoelencati sulla base delle seguenti priorità:

- 1) condizione di disagio economico e sociale dell'utente e dei familiari sulla base dell'ordine crescente della situazione socio-economica..... **max p.10**
- 2) utente totalmente non deambulante costretto all'utilizzo della carrozzina..... **p. 10**
- 3) totale assenza di familiari o presenza di familiari privi di mezzo di trasporto proprio o impossibilitati all'accompagnamento per impegni di lavoro..... **p.10**
- 4) presenza di due disabili all'interno dello stesso nucleo familiare.....**p.5**

A parità di punteggio le domande saranno graduate secondo l'ordine crescente dell'indicatore della situazione socio-economica.

ART. 7 - MODALITA' DI INTERVENTO

Il servizio sarà erogato attraverso programmi individualizzati di intervento che prevedono il prelevamento, con automezzi dotati di pedana mobile, del disabile o disagiato dalla propria abitazione ed il suo accompagnamento presso i servizi di destinazione e viceversa. Il servizio sarà attuato negli orari richiesti o comunque concordati in base alla disponibilità e al percorso degli automezzi impiegati.

Il prelevamento dell'utente dalla propria abitazione sarà effettuato con l'ausilio di un assistente che viaggerà a bordo degli automezzi, con funzioni di accompagnamento e di vigilanza, dalla casa dell'utente alla sede di destinazione e viceversa.

ART. 8 - LUOGHI DI DESTINAZIONE

Gli utenti appartenenti alle aree assistenziali suddette potranno richiedere il trasporto continuativo, temporaneo o occasionale esclusivamente per raggiungere i servizi pubblici, o convenzionati con un Ente pubblico, presenti sul territorio comunale di seguito specificati:

- scuole di ogni ordine e grado;
- strutture sanitarie quali: servizi ospedalieri, ambulatori medici, centri analisi;
- centri di fisioterapia;
- centri di aggregazione sociale pubblici o appartenenti ad associazioni di volontariato.

E' inoltre previsto l'accompagnamento straordinario per gruppi di disabili o comunque di utenti appartenenti alla tipologia di cui all'art. 2, per attività di svago e socializzazione o manifestazioni occasionali o sporadiche attuate nel territorio comunale e organizzate dal Comune o richieste da un servizio o da un'associazione territoriale. L'Assessorato si riserva tuttavia la facoltà di valutare le richieste (con facoltà di respingerle) in funzione della loro reale valenza in termini sociali, nonché la fattibilità in funzione dei programmi di trasporto attuati quotidianamente.

ART. 9 - ORARIO E FREQUENZA DEL SERVIZIO

Il servizio è garantito dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00.

ART. 10 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio potrà essere sospeso temporaneamente, su richiesta dell'utente, per un periodo massimo di quindici giorni. Dopo tale termine, qualora non venga richiesto il ripristino dell'intervento, l'utente decadrà dal diritto e dovrà inoltrare nuova richiesta.

Il servizio potrà, inoltre, essere sospeso in seguito al verificarsi di manifeste e reiterate espressioni di mancato rispetto (verbale e/o fisico) poste in essere nei confronti del personale o di altri utenti. In tali casi si provvederà alla sospensione del trasporto in seguito ad un preavviso scritto.

CAPO VI – AREA SOSTEGNO AGLI ANZIANI

VI.1 – SOGGIORNI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il servizio prevede l'organizzazione di soggiorni termali o climatici a favore della popolazione anziana, da realizzarsi in località da individuare . Il periodo nonché la durata dei suddetti soggiorni saranno stabiliti di volta in volta con apposito provvedimento amministrativo. Le località saranno definite secondo le esigenze (anche di tipo sanitario) degli utenti, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'amministrazione e con la costituzione di gruppi di adeguata ampiezza.

L'intervento si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane ed ha la finalità di favorire momenti di socializzazione ed integrazione .

ART. 2 - DESTINATARI

Potranno inoltrare richiesta di partecipazione ai soggiorni di cui al presente regolamento i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Sant'Antonio di Gallura;
- età non inferiore ai 60 anni per gli uomini 58 per le donne;
- condizione di totale autosufficienza.

Non viene ammessa la presenza di accompagnatori se non in presenza di disponibilità di posti e a totale costo dell'interessato per l'intero onere di partecipazione.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

L'ammissione ai soggiorni avverrà previa presentazione di specifica istanza inoltrata dal richiedente attraverso la compilazione dell' apposito modulo corredato dalla documentazione richiesta, da far pervenire al competente ufficio entro e non oltre il termine fissato nell'avviso pubblico. Il bando suddetto definirà, oltre il termine entro cui inoltrare la richiesta, la documentazione da allegare, la località, la durata del soggiorno e i requisiti di partecipazione.

La domanda dovrà essere corredata, tra gli altri specificati nella modulistica, dei seguenti documenti:

- nell'ipotesi in cui il soggiorno sia finalizzato alle cure termali, l'impegnativa necessaria ad effettuare le cure di cui sopra, in regime di convenzione A.S.L., secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Saranno escluse le domande:

- pervenute fuori dal termine individuato dall'avviso pubblico;
- pervenute entro il termine previsto, ma non complete della documentazione richiesta;
- in presenza di patologie che incidano sulla vita di relazione con possibilità di pregiudizio sul buon andamento del soggiorno (non autosufficienza senza assistenza, patologie mentali, difficoltà di deambulazione etc.).

ART. 4 - GRADUATORIA

Qualora il numero delle richieste di partecipazione risultasse significativamente superiore alla disponibilità verrà redatta una graduatoria per ciascuna località di soggiorno secondo le priorità stabilite nel successivo articolo 5. Tale graduatoria, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore, sarà resa pubblica e determinerà l'ordine di accesso al servizio sulla base delle disponibilità.

ART.5 - CRITERI SELETTIVI

La graduatoria sarà predisposta secondo i criteri di punteggio sottoelencati sulla base delle seguenti priorità:

1) condizione di disagio economico e sociale dell'utente e dei familiari sulla base dell'ordine crescente della situazione socio-economica..... **max p.10**

2) Per i soli soggetti richiedenti e ammessi a partecipare al soggiorno sulla base della disponibilità di posti, verrà attribuito punteggio aggiuntivo privilegiando la maggiore età anagrafica.

A parità di punteggio le domande saranno ordinate in graduatoria secondo l'ordine crescente dell'indicatore della situazione socio-economica.

Qualora vi fosse la disponibilità potranno essere tenute in considerazione fuori dalla graduatoria e avranno la precedenza su ogni altra domanda le situazioni già seguite dal servizio sociale per particolari condizioni socio- familiari e per le quali la partecipazione al soggiorno rappresenta un progetto di supporto, purché segnalati con apposita relazione e sempre che non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente art.3. Qualora oltre il numero dei partecipanti ammessi con compartecipazione del Comune vi fosse un numero di posti disponibile da destinare a coloro che intendano partecipare pagando interamente la relativa quota, verranno accettate le richieste tenuto sempre conto dell'ordine in graduatoria. Ulteriori richieste di persone prive di requisiti, e pertanto al di fuori della graduatoria, potranno essere prese in considerazione unicamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli inclusi in graduatoria.

Ciascun anziano potrà usufruire , nell'arco di un anno, di un solo soggiorno con compartecipazione comunale.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI GRUPPI

L'Amministrazione Comunale provvede a nominare un responsabile del gruppo ogni venticinque partecipanti con quota a carico del Comune. I capigruppo saranno individuati tra i richiedenti, dando la priorità a coloro che fattivamente collaborano con i servizi sociali in attività di volontariato e/o che abbiano esperienza in attività di primo soccorso. I richiedenti dovranno altresì dimostrare di avere attitudine alle relazioni personali e al volontariato. Verranno escluse le richieste di coloro che negli anni precedenti non abbiano svolto detto ruolo con competenza e disponibilità. Al termine dell'intervento i " capigruppo" avranno l'obbligo di presentare una relazione scritta sull'organizzazione del servizio e di

riferire sul comportamento dei partecipanti (ivi compresi paganti l'intera quota) indicando il nominativo di coloro che abbiano assunto atteggiamenti inadeguati.

ART. 7 - DECADENZA DAI BENEFICI

L'eventuale mancato pagamento della quota di contribuzione farà decadere il diritto di partecipazione al soggiorno. Sarà preclusa la partecipazione al servizio per coloro che durante periodo del soggiorno degli anni precedenti abbiano riportato contestazioni circa comportamenti di disturbo per il gruppo, di mancato rispetto delle regole generali relative all'organizzazione o atteggiamenti scorretti nei confronti di altri partecipanti, dei capigruppo o del personale relativo alle strutture di accoglienza.

CAPO VII – MULTIAREA: MINORI-ADULTI-DISABILI-ANZIANI

VII.1 – INSERIMENTI IN STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE

ART.1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Il servizio prevede l'inserimento presso strutture assistenziali e/o riabilitative, di soggetti in stato di bisogno che non abbiano la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio domicilio e/o la propria famiglia. L'obiettivo del servizio sociale comunale è quello di prevenire ed evitare ogni forma di allontanamento ed esclusione del cittadino dal proprio nucleo primario e dai normali processi di socializzazione ed integrazione sociale. Pertanto l'intervento in oggetto verrà attuato esclusivamente a favore di soggetti per i quali non sia perseguibile un progetto di sostegno finalizzato alla permanenza nel proprio contesto di vita originario. Il ricorso al servizio residenziale ha lo scopo di offrire una condizione di vita dignitosa e consona alle necessità psico-fisiche individuali della persona. Detto inserimento in strutture di tipo residenziale verrà attivato come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere l'interessato/a nel suo ambiente di vita sia con il sostegno delle risorse familiari che con quelle territoriali.

ART. 2 - DESTINATARI

Il servizio è destinato all'utenza residente nel Comune di Sant'Antonio di Gallura in possesso dei seguenti requisiti:

- Anziani, intendendo coloro che abbiano compiuto il 65 anno di età e siano parzialmente o totalmente non autosufficienti per inabilità di natura fisica o psichica tale da non consentire di far fronte autonomamente alle esigenze fondamentali attraverso l'ausilio di servizi territoriali e privi di familiari di riferimento che possano consentire di attuare un progetto di supporto domiciliare;
- Disabili fisici, intendendo coloro che abbiano una invalidità civile riconosciuta pari al 100% o in attesa di riconoscimento e che, a causa di condizioni di salute e/o condizioni socio – ambientali, non è possibile sostenere attraverso un programma domiciliare;
- Disabili Psicici, intesi come coloro che soffrono di una patologia psichica, riconosciuta dagli organismi sanitari competenti come gravemente invalidante e che, per problemi di ordine sanitario, sociale ed ambientale, non possono essere sostenuti attraverso un programma domiciliare integrato. Sono compresi coloro che rientrano nella casistica prevista dalle leggi regionali di settore (L.R.n° 44/87, n°15/92 e n°20/97), per i quali viene predisposto annualmente un progetto di prosecuzione dell'inserimento in struttura protetta da parte del D.S.M.D. dell'ASL competente in collaborazione con il Servizio Sociale comunale;
- Minori , sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o in condizione di assenza o inadeguatezza dei familiari o dell'impossibilità all'assistenza da parte di questi ultimi per gravi motivi di salute degli stessi;
- Adulti, in gravi condizioni di emarginazione e deprivazione socio-economica correlate a patologie sanitarie rilevanti e/o a problemi legati a gravi stati di dipendenza.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al servizio potrà avvenire secondo le modalità di seguito riportate:

- a. su richiesta dell'interessato;
- b. su richiesta da parte di un familiare o del convivente;

- c. su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di conoscenze proprie del servizio sociale nell'ambito dell'attività istituzionale;
- d. per disposizione dell'autorità giudiziaria;
- e. per disposizione dell'UVT di competenza territoriale.

Gli inserimenti in strutture socio- sanitarie e/o riabilitative, stabiliti dall'UVT territoriale, verranno attuati sulla base della normativa relativa ai livelli minimi assistenziali, pertanto dovranno essere temporanei ed avranno la finalità del recupero delle potenzialità residue dell'utente .

L'attivazione del servizio avverrà previa acquisizione di regolare istanza, presentata su apposito modulo, con i tempi e con le modalità più funzionali alla necessità di ricovero della persona interessata. Nel rispetto del principio di autodeterminazione nessun intervento potrà essere attuato senza l'accettazione da parte dell'interessato, che nei casi di cui alle succitate lettere b), c) e d), dovrà essere opportunamente informato acquisendone il relativo consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità di discernimento da parte dello stesso. Si procederà comunque all'inserimento protetto di soggetti incapaci di intendere e volere, accertati dai competenti servizi sanitari, previa opportuna segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza. L'ammissione è altresì subordinata al parere favorevole del servizio sociale, che dovrà essere espresso preventivamente rispetto allo stesso inserimento. Sarà altresì cura del servizio sociale individuare la struttura ritenuta più idonea nell'ipotesi di inserimento socio-assistenziale.

ART.4 – INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE

Il Comune, attraverso il proprio Servizio Sociale e congiuntamente ai servizi specialistici della A.S.L. competente, dove previsto dal caso, individua tra quelle esistenti sul territorio o nei Comuni limitrofi, la struttura di tipo residenziale ritenuta più idonea per il soggetto e con la stessa stipulerà specifica convenzione per l'inserimento del medesimo. Nell'ipotesi di minori in stato di disagio psicosociale, per i quali vi sia l'impossibilità all'accoglimento in contesto alternativo a quello della sua famiglia d'origine, il competente ufficio del servizio sociale procede con l'inserimento del minore in struttura comunitaria adatta alle personali esigenze dello stesso. Per ogni minore, le modalità di inserimento, tempi e gli obiettivi del progetto educativo verranno concordati tra il servizio sociale e la struttura individuata.

Valgono in questo caso le disposizioni per l'affidamento familiare contenute nell'apposito regolamento al quale si rimanda. Nel rispetto della normativa in vigore, tutte le strutture residenziali dovranno essere dotate dell'autorizzazione al funzionamento e possedere tutti i requisiti di legge.

ART.5 – INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA

A seconda che le disposizioni normative e regolamentari in materia prevedano la compartecipazione al costo del servizio mediante il concorso della persona interessata o dei familiari di riferimento, qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell'interessato e degli aventi obbligo agli alimenti non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune provvede ad integrare la quota sociale a carico dell'interessato fino all'importo della retta stabilita e nella misura definita da apposita norma regolamentare. Il Comune chiamato ad integrare la retta di ricovero in struttura residenziale, ha titolarità nell'individuazione della struttura più adeguata, anche in relazione al costo della retta, in accordo con l'interessato e la sua famiglia.

L'eventuale integrazione della retta da parte del Comune di residenza rimane a carico di quest'ultimo anche nel caso in cui la persona ospitata ottenga, successivamente all'inserimento, la residenza nel Comune nel quale è ubicata la struttura. In caso di inserimenti a lungo termine o in regime vitalizio, l'utente proprietario di beni immobili dovrà utilizzarli totalmente al fine dell'integrazione della retta provvedendo alla vendita o alla locazione. In tal caso il Comune non integrerà in alcun modo fino all'esaurimento delle risorse economiche provenienti dal bene immobile di cui sopra.

Qualora si verifichi che il soggetto da ricoverare in struttura residenziale risulti in attesa di ricevere pensioni, rendite o indennità dovutegli a qualsiasi titolo, il Comune di Sant'Antonio di Gallura, in conto anticipazione, adempirà ai suoi compiti istituzionali pagando l'intera retta. L'ammissione del richiedente, in tal caso, sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente l'effettiva riscossione delle provvidenze spettanti. Gli

accordi relativi al pagamento della retta devono essere sottoscritti, di norma, prima dell'inserimento in struttura sia dall'utente che dai suoi familiari per presa visione ed accettazione. Il Comune di Sant'Antonio di Gallura non provvederà ad eventuali integrazioni di rette per utenti il cui inserimento in struttura residenziale sia avvenuto senza il preventivo parere favorevole del Servizio Sociale dell'Ente, così come stabilito dall'art. 3 del presente Regolamento. Nel caso di minori residenti e stranieri non accompagnati il Comune di Sant'Antonio di Gallura sostiene gli oneri finanziari relativi all'inserimento in struttura, nel caso di minori residenti in altro Comune che rientrino nella condizione del domicilio di soccorso per i quali sia stato necessario disporre l'affidamento d'urgenza, il Comune di Sant'Antonio di Gallura provvederà a rivalersi delle spese per il collocamento in struttura residenziale sull'Ente territorialmente competente.

ART.6 - RIVALUTAZIONI PERIODICHE DEGLI INSERIMENTI

Annualmente il Servizio Sociale del Comune procederà alla rivalutazione delle pratiche degli utenti ricoverati in struttura residenziale sulla base dei seguenti indicatori:

- aggiornamento della retta di degenza da parte delle strutture convenzionate;
- adeguamento delle pensioni, assegni di invalidità e indennità percepite dal ricoverato;
- aggiornamento dell'indicatore della situazione socio-economica.

ART. 7 - DIMISSIONI

L'intervento di integrazione della retta di degenza da parte dell'Amministrazione Comunale è soggetto a rivalutazioni periodiche e può essere revocato al mutare dei presupposti che ne hanno motivato la concessione dei benefici o in favore ulteriori progetti di sostegno ritenuti più idonei all'interno di una progettazione individualizzata. Il servizio sociale si riserva altresì l'opportunità di individuare ulteriori strutture, rispetto a quelle in cui è stato previsto l'inserimento, qualora la struttura ospitante non risponda più in maniera efficace al bisogno dell'utente, per volontà dell'utente medesimo o dei familiari di riferimento, o del servizio sociale in quanto ritenuta economicamente svantaggiosa per il Comune.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

VIII.I ART. 1 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more del riordino, sul territorio regionale, della disciplina in materia di valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi del sistema integrato dei servizi alla persona, dei criteri per la determinazione della compartecipazione alla spesa, nonché delle modalità di compartecipazione al costo dei servizi erogati dai Comuni nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociale e socio sanitaria, si applicano i criteri definiti in ambito locale dal Comune di Sant'Antonio di Gallura in armonia con quanto dalla Regione già definito in altri programmi in materia sociale.

VIII.II ART. 2 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel vigente regolamento si applicheranno tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia:

- Legge 8 novembre 2000 n.328. *Legge quadro per la realizzazione del sistema Integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali*;
- Legge Regionale 23 dicembre 2005 n.23. *Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n.4 del 1998 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali*;
- Regolamento di attuazione dell'art.43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23. *Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione* ;
- Piano Regionale dei Servizi Sociali;
- Deliberazione della Giunta Regionale n°62/24 del 14/11/2008. *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia*;
- Delibera della Giunta Regionale n.55-68/2000. *Linee Guida sul Servizio Educativo Territoriale*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n°34/28 del 18/10/2010. *Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con disturbo mentale e persone con disabilità*

con esiti stabilizzati, anziani, adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale e procedure per l'accreditamento. Approvazione preliminare.

- Legge 4 maggio 1983 n.184. *Disciplina dell'affidamento e dell'adozione dei minori;*
- Legge 28 marzo 2001 n.149. *Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n.184;*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104. *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;*
- Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9. *Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;*
- Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 27. *Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;*
- Legge Regionale 8 maggio 1985, n. 1. *Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici;*
- Legge Regionale 11 maggio 2004, n. 6. *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004);*
- Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20. *Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna";*
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/8 del 28 dicembre 2006. *Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni ex Onmi nonché per l'assistenza alle persone con disabilità;*
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/12 del 13 giugno 2007. *Assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie per le funzioni ex Onmi e per l'assistenza alle persone con disabilità sensoriale.*

Per ogni singolo servizio, intervento e prestazione potranno inoltre essere adottati, in conformità alla normativa vigente e agli indirizzi del presente regolamento, ulteriori disposizioni che disciplinano nel dettaglio l'organizzazione del servizio.

VIII.III ART.3 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E TRASPARENZA

Ai sensi dello Statuto Comunale il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio abrogando le precedenti disposizioni normative regolamentari in materia. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto, nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di garantirne la generale conoscenza e/o conoscibilità dei servizi offerti.



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA (Provincia Olbia-Tempio)

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo

P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL
19/12/2012

OGGETTO:

REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI, INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI.

OGGETTO: definizione del sistema tariffario delle prestazioni e servizi pubblici socio-educativi-assistenziali e socio-sanitari a domanda individuale

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO

La soglia ISEE corrispondente al c.d. minimo vitale da considerare nell'ambito degli interventi di integrazione al reddito a favore di singoli e nuclei familiari disagiati, in affiancamento alla valutazione sociale da compiersi a cura dell'operatore sociale, e' stabilita per il 2013 in **€ 4.407,18, comprensiva dei redditi esenti IRPEF**. A tal fine si rende noto che sono da considerarsi redditi esenti IRPEF qualsiasi provvidenza a carattere continuativo o temporaneo, avente la medesima finalità sociale, erogata sia dal Comune di Sant'Antonio di Gallura che da altre amministrazioni pubbliche (ad esempio dall'INPS). Tale criterio di integrazione reddituale viene considerato inoltre nell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali ex ONMI e nell'erogazione degli interventi di sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie.

- **La formula da applicare nella determinazione della quota massima erogabile inerente l'Integrazione Reddittuale Mensile Individuale (I.R.M.I.), per ISEE al di sotto del c.d. minimo vitale, è la seguente:**

$ISEE = M.V. / 12$

- l'indicatore ISEE, considerato quale soglia corrispondente al c.d. minimo vitale, viene suddiviso per dodici mensilità ($€ 4.407,18 / 12 = € 367,26$)

$ISEE < M.V. / 12$

- Reddito ISE + Totale dei redditi esenti IRPEF dichiarati / Valore della scala di equivalenza riportato nell'attestazione ISEE
- Il risultato ISEE così ottenuto, inferiore al c.d. minimo vitale, viene suddiviso per dodici mensilità (es. $€ 3.000 / 12 = € 250,00$)

$[(ISEE = M.V. / 12) - (ISEE < M.V. / 12)] = I.R.M.I.$

- all'ISEE mensile corrispondente al c.d. minimo vitale viene sottratto l'ISEE mensile inferiore, ottenendo in questo modo la quota di Integrazione Reddittuale Mensile Individuale (es. $€ 367,26 - € 250,00 = € 117,26$)

- **La formula da applicare nella determinazione della quota massima erogabile inerente l'Integrazione Reddittuale Familiare per l'intero periodo dell'intervento (I.R.F.I.), per ISEE al di sotto del c.d. minimo vitale, è la seguente:**

$I.R.M.I. * p.v. * t = I.R.F.I.$



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA (Provincia Olbia-Tempio)

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo

P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL
19/12/2012

- L'indicatore mensile così ottenuto viene moltiplicato per il parametro variabile (**p.v.**) indicato nella scala di equivalenza, sulla base dei componenti il nucleo familiare, comprensivo delle eventuali maggiorazioni:

N°COMPONENTI	PARAMETRO	MAGGIORAZIONI
1	1,00	+0,35 per ogni ulteriore componente
2	1,57	+0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore
3	2,04	+0,5 per ogni componente con handicap permanente o invalidità superiore al 66%
4	2,46	+0,2 per nucleo con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa
5	2,85	

*(es. nucleo familiare di sei componenti, con due minori e un solo genitore di cui uno disabile € 117,26 * 3,9 [2,85+0,35+0,2+0,5]= € 457,33)*

- Il risultato ottenuto viene moltiplicato per il fattore tempo (**t**), ottenendo in questo modo l'Integrazione Reddittuale Familiare per l'intero periodo dell'intervento
*(es. € 457,33*12 mesi = € 5.488,00)*

1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D. - A.D.I.)

- La tariffa minima oraria per la fruizione del servizio "Assistenza Domiciliare" per l'anno 2013 è determinata come segue: importo orario **non inferiore a €18,00;**
- l'importo della tariffa è suscettibile di aggiornamenti annuali da definirsi con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
- limitatamente a soggetti con handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa Legge, nonché soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali mediante riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 75% o



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA (Provincia Olbia-Tempio)

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo

P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL
19/12/2012

che risulti da verbale dell'Unità di Valutazione Territoriale, si applica l'ISEE individuale (c.d. ISEE estratto o di prestazione);

- ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto al servizio si tiene conto della capacità contributiva dei beneficiari e sulla base di tale parametro vengono assegnati 10 punti secondo l'ordine crescente della situazione socio-economica.

FASCE	VALORE ISEE FAMILIARE / INDIVIDUALE	% COMPARTICIPAZIONE	PUNTEGGIO
- 1	FINO A 5.500,00	0	10
- 2	da 5.500,01 a 8.000,00	20%	9
- 3	da 8.000,01 a 10.300,00	30%	8
- 4	da 10.300,01 a 12.600,00	40%	7
- 5	da 12.600,01 a 15.000,00	50%	6
- 6	da 15.000,01 a 17.000,00	60%	5
- 7	da 17.000,01 a 19.000,00	70%	4
- 8	da 19.000,01 a 24.000,00	80%	3
- 9	da 24.000,01 a 28.000,00	85%	2
- 10	da 28.000,01 a 30.000,00	90%	1
- 11	OLTRE 30.000,01	100%	0

- sono previste ulteriori percentuali di riduzione sulle tariffe mensili del servizio fino 100% nell'ipotesi di particolari situazioni di disagio valutate dal Servizio Sociale da attuarsi mediante interventi mirati di integrazione al reddito.

2. SOGGIORNI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE E ANZIANA

- La tariffa minima riferita all'intero periodo per la fruizione del servizio "Soggiorni a favore della popolazione disabile e anziana" è determinata, per l'anno 2013, in **€ 800,00** ed è suscettibile di aggiornamenti annuali;
- limitatamente a soggetti con handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa Legge, nonché soggetti



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA (Provincia Olbia-Tempio)

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo

P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL
19/12/2012**

ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali mediante riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 75% o che risulti da verbale dell'Unità di Valutazione Territoriale, si applica l'ISEE individuale (c.d. ISEE estratto o di prestazione);

- ai fini della formazione della graduatoria degli aventi diritto al servizio si tiene conto della capacità contributiva dei beneficiari e sulla base di tale parametro vengono assegnati 10 punti secondo l'ordine crescente della situazione socio-economica.

FASCE	VALORE ISEE FAMILIARE / INDIVIDUALE	% COMPARTICIPAZIONE	PUNTEGGIO
- 1	FINO A 7.000,00	50%	10
- 2	da 7.000,01 a 15.000,00	50%	8
- 3	da 15.000,01 a 20.000,00	65%	6
- 4	da 20.000,01 a 25.000,00	85%	4
- 5	da 25.000,01 a 32.000,00	95%	2
- 6	OLTRE 32.000,00	100%	0

- sono previste ulteriori percentuali di riduzione sulle tariffe mensili del servizio fino 100% nell'ipotesi di particolari situazioni di disagio valutate dal Servizio Sociale da attuarsi mediante interventi mirati di integrazione al reddito.

3. INSERIMENTI IN STRUTTURE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE RIABILITATIVE A CICLO DIURNO/SEMIRESIDENZIALI DI MINORI, ADULTI, DISABILI, ANZIANI, TRA CUI IL SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO "ESTATE INSIEME";

- La tariffa minima mensile per la fruizione dei servizi socio assistenziali a ciclo diurno/semiresidenziali di minori, adulti, disabili, anziani, tra cui il servizio ricreativo estivo "Estate insieme", è variabile da servizio a servizio ed è soggetta a definizione ed aggiornamento annuale.
- limitatamente a soggetti con handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa Legge, nonché soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA (Provincia Olbia-Tempio)

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo

P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL
19/12/2012

aziende unità sanitarie locali mediante riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 75% o che risulti da verbale dell'Unità di Valutazione Territoriale, si applica l'ISEE individuale (c.d. ISEE estratto o di prestazione);

FASCE	ALORE ISEE FAMILIARE / INDIVIDUALE	% COMPARTICIPAZIONE
- 1	FINO A 7.000,00	40%
- 2	da 7.000,01 a 15.000,00	40%
- 3	da 15.000,01 a 20.000,00	65%
- 4	da 20.000,01 a 25.000,00	85%
- 5	da 25.000,01 a 32.000,00	95%
- 6	OLTRE 32.000,00	100%

- sono previste ulteriori percentuali di riduzione sulle tariffe mensili del servizio fino 100% nell'ipotesi di particolari situazioni di disagio valutate dal Servizio Sociale da attuarsi mediante interventi mirati di integrazione al reddito.

4. INSERIMENTI IN STRUTTURE SOCIO EDUCATIVO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE RIABILITATIVE COMUNITARIE/ RESIDENZIALI DI MINORI, ADULTI, DISABILI, ANZIANI

- La tariffa minima mensile per la fruizione dei servizi socio assistenziali comunitari/residenziali di minori, adulti, disabili, anziani, è variabile da servizio a servizio ed è soggetta a definizione ed aggiornamento annuale.

Al pagamento della quota sociale della retta di inserimento in struttura sono tenuti:

- concorso della persona: è tenuto in primo luogo l'assistito che contribuisce con tutti i suoi redditi determinati sulla base dell'ISEE familiare riparametrato sulla base di eventuali redditi di altra natura non assoggettati ad IRPEF del ricoverato. Limitatamente a soggetti con handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n°104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa Legge, nonché soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali mediante riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 75% o che risulti da verbale dell'Unità di Valutazione Territoriale, al pagamento della quota sociale della retta di inserimento in struttura



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
(Provincia Olbia-Tempio)

Settore Servizi Socio-Culturali- Pubblica Istruzione Cultura e Spettacolo

P.zza M. Ruzittu n. 1 – Tel. 079/669013 – Fax 079/669388 –

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL
19/12/2012**

contribuisce l'assistito con tutti i suoi redditi determinati sulla base dell'ISEE individuale (c.d. ISEE estratto o di prestazione) riparametrato sulla base di eventuali redditi di altra natura non assoggettati ad IRPEF del ricoverato (a titolo esemplificativo: indennità di accompagnamento, pensione di invalidità, assegno di assistenza economica continuativa, ecc.). All'assistito verrà comunque richiesta una compartecipazione alla spesa non superiore al 90% del reddito personale. Tale percentuale verrà ulteriormente ridotta all'80% nelle ipotesi in cui il reddito personale risultasse inferiore a € 600,00 mensili;

- concorso delle risorse pubbliche: qualora la situazione reddituale e patrimoniale dei componenti il nucleo familiare di cui all'attestazione ISEE e/o dell'assistito non consenta di farsi carico totalmente della retta, il Comune, previa informazione, provvede ad integrare la quota a carico dell'interessato fino alla concorrenza dell'importo della retta stabilita. Nelle ipotesi di ISEE costituito dal solo patrimonio, l'erogazione del servizio viene comunque garantita fatta salva la facoltà dell'Ente di rivalersi sul patrimonio in sede ereditaria.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Simona Satta